

I sottoscritti fermamente convinti che la Guardia Nazionale, quando non venga prontamente riordeata con una nuova legge più conforme ai bisogni e all'esperienza raccolta ne due anni passati, corre grave pericolo di sciogliersi, e fatto e andato perduto, persuaso che il signor ministro dell'Interno avrebbe venuto innanzi al Parlamento qualche progetto di legge da porre rimedio al male; o per lo meno gli avrebbe riproposto, sia tal quale, sia modificato a suo piacimento, quello che gli già presentato dal suo antecessore nella legislatura passata il dì 10. aprile 1849., come fece per la legge sul Consiglio di Stato. Ma ora dopo ogni tua magra incertezza è aperta la nuova legislatura non vedendo apparire né quella né altra legge su tale oggetto, sono venuti nella deliberazione di pigliarne e, i medesimi l'Iniziativa, si curi di far cosa onesta e alla Camera e alla Camera, che vedono con dolore questa precipitosa istituzione decadere sempre più, per modo che si può ben dire che nella maggior parte dello stato già non esiste.

Per tanto presentano alla Camera quella legge che questo medesimo Parlamento giudicò, o, sono pochi mesi, al Parlamento per mezzo del signor Biondi, quando essi tennero il portafoglio dell'Interno. Le modificazioni che vi hanno introdotte, sono diverse talora a meglio, talora a meglio ordinare, talora a recitare più compiute.

i provvedimenti di già: ma, sono così poche e di così
breve momento, che non mutano punto né lo spiri-
to, né l'economia della legge.

È, altresì, sperato che la Camera vorrà oc-
correre per un indugio, e adempierne ogni articolo di
più univoce alla della e ragione.

Buffa

Rogellini

Mattazzi

Rejano

Elia

D. Dentini

Carlo Sadurni

G. B. Michellini

Edo. Tassinari

Copellini

Carlo Banti

F. M. Sauti

L. Visconti

A. Manbelli

G. Lanzani

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
SUL RIORDINAMENTO

DELLA

GUARDIA NAZIONALE

435

CAMERA DEI DEPUTATI

Progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno

~~NELLA TORNATA DEL 10 SETTEMBRE 1849~~

Riordinamento della Guardia Nazionale.

SIGNORI

Come avviene delle grandi istituzioni, che se ad esse non soccorre l'esperienza, riescono troppo più lontane da quel grado di perfezione, cui possono raggiungere le opere umane; così accadde della legge ordinatrice della Guardia Nazionale, che compilata con celerità pari alle esigenze del cuore del Monarca, il quale non appena ebbe sanzionata in diritto la più ampia delle franchigie costituzionali volle che il fatto rispondesse senza indugio alla promessa, e non sussidiata da veruna pratica cognizione non potè prevedere, nè provvedere compiutamente a tutte le parti di un così importante ordinamento.

Come prima infatti venne quella legge messa in esecuzione, fu ovvio il riconoscere, che l'età stabilita per la durata del servizio, non era negli assegnatili estremi la meglio appropriata; che soverchie erano le dispense accordate dalla legge; che assai incompletamente erasi provveduto alla pratica attuazione del principio popolare nelle elezioni dei graduati, alle quali non concorrevano il più delle volte i Militi, se non in minimo numero; che per veruna guisa si era pensato a render pronte, e sicure le importan-

tissime attribuzioni affidate ai Consigli di Ricognizione; che quasi nessuna azione direttiva, e tanto meno repressiva erasi assegnata ai graduati sui militi, con danno massimo di quella disciplina, che pure è a così dire l'anima dei corpi armati; che un soverchio, ed improvvido laconismo erasi seguito nella enumerazione e classificazione dei reati, e delle pene, per cui troppo frequente era l'impunità, o l'arbitrio, quella con danno della disciplina, questo con offesa alla giustizia; che una non dissimile imperfezione erasi introdotta nella legge per ciò che ha tratto all'ordine dei giudizi, alle norme dell'instruttoria, ed all'esecuzione dei giudicati; e che infine più altre migliorie si erano lasciate desiderare.

E posciachè l'esperienza aveva messi in chiaro i difetti della legge, era debito del Governo di tosto preoccuparsi della necessità, e del modo di portarvi rimedio. Nè mettevasi tempo in mezzo da chi reggeva prima di noi la cosa pubblica; imperocchè si provvedeva alla creazione di un'apposita Commissione, nella quale, oltre ad alcuni altri sperimentati cittadini, comprendevansi parecchi onorevoli Membri del Parlamento, per cura dei quali fu tosto compilato il progetto di una nuova legge: e se non fu loro possibile di condurre a termine il ben ordinato lavoro, fu però agevole al Governo il ridurlo a compimento.

Nel presentarvi ora questo lavoro, io reputo debito mio di rassegnarvene per sommi capi un'analisi, affinchè prima di esaminarne, e discuterne i dettagli, vi sia palese lo spirito, onde è informata la legge, che siete invitati ad adottare.

E qui stimo anzitutto di avvertire, che siccome i principii generali, e dirò così, informativi della legge del 4 marzo 1848, parvero, ed erano consoni all'indole dell'instituzione, come sarebbero il diritto, ed il correlativo dovere di ogni cittadino, salve poche eccezioni, di far parte della Guardia Nazionale: la libera scelta dei più diretti, ed immediati suoi capi: l'essenzialissimo di lei attributo di vegliare al mantenimento, ed al restauro dell'ordine pubblico, fondamento della libertà, ch'essa è chiamata a tutelare: e il privilegio di essere giudicata dai proprii commiliti; così nel riformare la legge, non altro si è avuto in mira se non la convenienza di dare a questi stessi principii quel maggiore svolgimento, che conferisse al possibile perfezionamento di una

istituzione, che, bene ordinata, deve potentissimamente concorrere a consolidare il libero reggimento, cui fummo chiamati.

Premesso questo cenno generico sull'indole, e lo scopo precipuo delle introdotte riforme, vengo all'esposizione particolarizzata di esse.

La legge del 4 marzo stabiliva sibbene in principio, che la generalità dei cittadini, è chiamata dall'età degli anni ventuno ai cinquantacinque al servizio della Milizia cittadina, ma nell'applicazione, che essa dava a questo così generale principio, ammetteva per una parte un soverchio numero di eccezioni, e per l'altra introduceva tali condizioni, che senza provvedere con sufficiente efficacia a quella classe di cittadini, pei quali torna grave di soverchio l'ordinario servizio della guardia, complicavano di troppo il lavoro della iscrizione matricolare sui ruoli del servizio ordinario, e di riserva. Epperò è sembrato, che, le esenzioni, fossero da limitarsi in quella più ristretta cerchia, che bastasse a provvedere ai non minori bisogni degli altri pubblici servizi dello Stato; e tolta la condizione del censo, bastasse lo esonerare dal servizio ordinario que' soli cittadini, che costretti a campare la vita col frutto giornaliero di opere manuali ne avrebbero sentito con troppo scapito il peso.

E quanto all'età, si è considerato, che mentre era ben più ragionevole di esigere un servizio dal cittadino, appena le fisiche sue forze hanno acquistato un bastevole sviluppo per sostenerlo, anzichè continuare a richiederlo in quel periodo della vita, in cui non raramente hanno cominciato a scemare, sarebbe poi grandemente vantaggioso allo Stato lo addestrarsi della gioventù al maneggio delle armi alcuni anni prima, ch'essa venga chiamata a far parte dell'esercito stanziale, essendo palese, che per tal modo questo secondo servizio riuscirà, e più facile, e meno molesto; epperò nel limitare la durata del servizio della Guardia Nazionale all'età di 50 anni, si è stabilito, che l'obbligo di prestarlo, comincerà dagli anni 18.

Un secondo oggetto importantissimo ha dovuto attirare l'attenzione della Commissione e del Governo, vale a dire l'elezione dei graduati, che per giovare al perfezionamento del corpo deve essere il risultato positivo del libero voto della maggioranza dei Militi, e della capacità degli eletti.

Ora la Legge del 4 marzo, che sicuramente intendeva a questo duplice scopo era troppo lungi dall'aver provveduto ai mezzi di conseguirlo, perchè le elezioni potevano farsi, e si facevano il più delle volte dalla minorità degli elettori, e l'eletto non doveva in verun modo far prova di attitudine ad esercitare il confertogli grado. Furono in conseguenza introdotte nel progetto due disposizioni, colla prima delle quali l'intervento alle elezioni, è dichiarato servizio obbligatorio, la cui infrazione, trae seco la pena disciplinare dell'ammenda, e colla seconda l'efficacia dell'elezione è subordinata ad uno sperimento sulla capacità dell'eletto.

Nè è paruto meno importante lo assicurare il regolare, e pronto esequimento delle molteplici operazioni, che si riferiscono all'ordinamento materiale della Guardia Nazionale di ogni singolo Comune, ed il sollecito provvedere sui richiami, cui le operazioni stesse puonno suscitare: epperò senza nulla detrarre alla giurisdizione primitivamente attribuita dalla predetta Legge ai Consigli di Ricognizione, si è preveduto il caso, in cui uno di questi Consigli non eseguisse il relevantissimo suo mandato, e si è per allora soltanto fatta facoltà all'Amministratore principale della Provincia di creare un altro apposito Consiglio di Ricognizione, che provveda in luogo di quello ordinario, salva sempre la censura del Comitato di Revisione.

E come assaissimo importa, che nei corpi sia stabilita, e si mantenga inalterata la maggiore uniformità, ad assicurare la quale pare, intendesse la Legge più volte ricordata col riserbare al Capo supremo del Regno la facoltà di preporre a tutte le Guardie Nazionali dello Stato un Comandante Generale, così a meglio conseguire l'intento, si è creduto opportuno d'inserire nel progetto della nuova Legge lo stabilimento d'Ispettori Divisionarii, i quali, senza punto intromettersi nella parte direttiva dei singoli Corpi, esercitar debbano presso di essi l'uffizio di Visitatori.

Vi ho finora riferito tutto ciò che ha rapporto all'ordinamento, ed alla conservazione, dirò così, materiali delle Guardie Nazionali. Mi occorre ora di parlarvi della parte morale, alla quale, come già presentite, si riferisce tuttociò, che ha tratto ai doveri dei Militi cittadini, ai mezzi di reprimerne le infrazioni, ed alle forme da osservarsi nei giudizi, cui le stesse puonno dar luogo.

E qui, è dove la Legge del 4 marzo rispondeva meno acconciamente al bisogno.

Essa infatti enunciava sibbene per sommi Capi una serie d'infrazioni, e di pene disciplinari, stabiliva Consigli di disciplina, e tracciava norme per l'istruttoria dei giudizi; ma non tutte le infrazioni, che a danno della disciplina possono commettersi dai cittadini aggregati alla Guardia Nazionale erano prevedute; la graduazione delle pene tanto necessaria in ogni legge penale bene ordinata erasi ommessa; poca, o niuna autorità repressiva conferivasi ai superiori più immediati del Milite, di guisa che il più delle volte, le colpe minime, che pur molto importa siano prontamente represses dovendo essere giudicate dai Consigli di Disciplina, rimanevano impuniti, od erano castigate così lentamente, che la repressione perdeva il principalissimo suo benefizio, l'opportunità, e la prontezza; i Consigli di Disciplina, erano con nissun utile moltiplicati; la più parte delle formalità d'istruttoria, che formano un'essenziale garanzia per l'accusato, eransi taciute; e nulla per fine erasi stabilito intorno alle solennità da osservarsi, ed ai mezzi da usarsi per la esecuzione dei giudicati nè rispetto alle pene corporali, nè in riguardo a quelle pecuniarie.

Il progetto, che ora vi proponiamo di adottare mira a riempire tutte queste gravi lacune. Vedrete che in esso le infrazioni sono con sufficiente dettaglio enumerate, e colla voluta chiarezza definite, e che a ciascuna di esse è applicata la relativa pena con quella misura, che meglio corrisponde all'infrazione, che tende a reprimere: noterete fra gli altri, che è dichiarato colpevole di lesa disciplina il Milite, che commette disordini anche lievi, od è sorpreso in istato di ebbrezza, mentrechè senza essere in attualità di servizio, veste tuttavia l'uniforme della Guardia Nazionale. Questa disposizione è sembrata tanto più opportuna dacchè, mentre non tende a sottrarre il Cittadino alle Leggi generali, ed ai Tribunali ordinarii allorchè commette un reato previsto del Codice penale, lo costringe ad un contegno anche più riservato allorchè indossa pubblicamente una divisa propria di chi è più particolarmente chiamato a tutelare l'ordine pubblico.

Noterete similmente che i poteri repressivi dei Capi di Corpo, o di posto si sono determinati con una certa ampiezza circoscritta

però sempre alle pene meno gravi, ed alle infrazioni, che più importa di reprimere senza ritardo. Con ciò si otterrà un duplice risultato: si conseguirà cioè un più efficace ascendente del superiore sul subordinato, il che grandemente conferisce al regolare andamento di qualsivoglia corpo, e si antiverranno al tempo stesso le più gravi infrazioni alla legge, essendo una verità che la prontezza nel reprimere i più lievi mancamenti, è potentissimo mezzo di allontanamento dai più gravi.

Si reputò poi in pari tempo tanto più conveniente di ordinare la graduazione delle pene, per modo che il Giudice si debba necessariamente tenere in certi determinati confini nel farne l'applicazione, sul riflesso che non ammettendosi l'appello dalle sentenze dai Consigli di Disciplina, era vieppiù necessario, che chiari risortiri potessero dal testo della Legge i casi di violazione della stessa, che puonno autorizzare il ricorso in cassazione.

Quanto ai Consigli di Disciplina, si è considerato, che lo stabilimento di quelli di Battaglione nei Comuni, ove la Guardia Nazionale è ordinata in una, o più legioni, non era nè necessario, nè opportuno, perchè per una parte essendosi estesi i poteri repressivi dei capi di corpo, e di posto, venivano a riuscire minori le occupazioni dei Consigli, epperò uno solo potrebbe bastare per ogni legione; per l'altra, quanto minori saranno i Corpi giudicanti tanto più uniforme diverrà l'applicazione della legge.

La materia dell'istruttoria dei giudizi, doveva anche maggiormente attirare l'attenzione della Commissione e del Governo, e fu oggetto perciò del loro studio particolare.

Si cominciò pertanto coll'attribuire al Relatore del Consiglio di disciplina le parti di pubblico ministero, ed in siffatta qualità egli è incaricato di esercitare l'azione penale per le infrazioni, che la legge dichiara di azione pubblica: promuove la convocazione del Consiglio ogni volta, che il numero o l'importanza dei casi lo suggeriscono: ordina, e fa eseguire la citazione degli incolpati, e dei testimonii: riferisce al Consiglio nella pubblica udienza i fatti, che danno luogo al giudizio: richiede l'applicazione delle pene: provvede all'esecuzione dei giudicati: e veglia finalmente in ogni contingenza all'osservanza della legge.

E come importava assaissimo di assicurare alle sentenze dei

Consigli di disciplina la più pronta e regolare esecuzione, così si sono altresì dettate assai precise disposizioni, che conciliando il diritto del condannato a richiamarsi contro il giudicato, che lo colpisce, al Magistrato di Cassazione, allorchè questo rimedio gli è dalla Legge consentito, prevenissero però l'impunità di fatto dei condannati.

E quanto alle persone, che la legge soggetta alla giurisdizione repressiva dei capi di corpo, o di posto, e dei Consigli di disciplina, mentre si stabiliva per regola generale, che vi s'intende compreso ogni cittadino aggregato alla Guardia Nazionale, si è riflettuto, che con ciò non provvedevasi alla repressione delle infrazioni, che si commettersero da coloro, che senza essere compresi nei ruoli di matricola, formano tuttavia parte integrante della Milizia cittadina: e siccome questa lacuna non poteva senza assurdo lasciarsi sussistere, così nell'articolo 259 del progetto, si è dichiarato, che tutte le disposizioni penali sancite pei cittadini appartenenti alla Guardia Nazionale saranno applicabili ai Tamburi graduati, o no, e ad ogni altra persona comunque addetta in modo permanente alla Guardia medesima, come sarebbero a cagion d'esempio i trombettieri, ed altri musicanti, che venissero ad essere in qualche Comune presso le Legioni stabiliti. Un'ultima parte della legge del 4 marzo che sembrò difettosa era quella, che trattava dei corpi distaccati della Guardia Nazionale pel servizio di guerra. Se infatti, per quel che ha tratto all'ordine delle categorie delle chiamate a così fatto servizio, ed alle condizioni d'esenzione dal medesimo poteva quella legge riprodursi nel nuovo progetto con poche variazioni, ed emendamenti, lo stesso non avrebbe potuto avvenire rispetto alle disposizioni concernenti la materiale, ed effettiva formazione dei Corpi anzidetti, dacchè l'esperienza fatta allorchè il Governo si trovò nella circostanza di decretare la mobilitazione della Guardia Nazionale troppo facilmente fece conoscere quanto incompletamente la legge provvedesse all'ordinamento di questo mezzo di difesa dello Stato.

Poste le quali considerazioni, e fatto d'altronde riflesso che il servizio dei corpi distaccati della Guardia Nazionale pel caso di guerra corrisponde in sostanza a quello dell'Esercito stanziale, unitamente al quale può doversi prestare, e che troppo male si

accomunerebbero due corpi, fra i quali sia disforme l'ordinamento rispettivo, si è creduto, che meglio conducesse allo scopo una medesimezza di organizzazione fra quelli e questo. Epperò siccome il riordinamento dell' Esercito è tuttavia da sancirsi con nuova legge, che vi sarà dal Ministero della guerra presentata, così, mentre si è soppressa nel progetto tutta la parte della legge del 4 marzo, che provvedeva all'ordinamento dei corpi distaccati, si è con una sola disposizione stabilito, che per questo rispetto, si osserveranno le leggi, ed ordinamenti che sono, e saranno adottati relativamente all' Esercito.

Questa è la somma delle Riforme introdotte nel progetto, che sottomettiamo alle vostre meditazioni, e delle ragioni che le hanno suggerite. Con esse noi crediamo che l'importantissima istituzione della Guardia Nazionale potrà acquistare quello sviluppo, ed esercitare quella benefica influenza cui è destinata. Il voto, che intorno ad esse pronuncierà il Parlamento, ci farà palese se lo scopo, cui abbiamo mirato sia stato raggiunto.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Guardia Nazionale è istituita per difendere la Monarchia Costituzionale, e le libertà consacrate dallo Statuto, per mantenere l'obbedienza alle Leggi, per conservare, o ristabilire l'ordine pubblico, per secondare, all'uopo, l'esercito nella difesa del territorio, ed assicurare l'integrità, e l'indipendenza dello Stato.

Art. 2.

Ogni deliberazione presa dalla Guardia Nazionale sugli affari dello Stato, della provincia, o del comune è un attentato alla libertà pubblica, è un delitto contro la cosa pubblica e lo Statuto, ed in conseguenza è nulla di pien diritto.

Art. 3.

La Guardia Nazionale, è costituita per comuni in tutto lo Stato ⁺ ~~le compagnie comunali, sono, ove occorra,~~ riunite a quelle dei comuni vicini dello stesso Mandamento per formare battaglioni mandamentali.

+ Qualora le Compagnie di un Comune non bastino a formare un battaglione, vengono +

Art. 4.

Il servizio della Guardia Nazionale, è ordinario, o di riserva.

È ordinario il servizio, che si presta nell'interno dello Stato per tutela dell'ordine pubblico in tempi normali.

Il servizio di riserva, si presta, in caso di pericolo della sicurezza interna, od esterna dello Stato, in forza di un Decreto Reale.

Art. 5.

I cittadini appartenenti alla Guardia Nazionale, non possono prendere le armi, nè assembrarsi in corpo senza l'ordine dei Capi loro immediati: nè questi possono dare un tal ordine, senza una richiesta dell'autorità civile, di cui sarà data comunicazione ai militi chiamati sotto le armi.

Niun Ufficiale, o Comandante di posto nella Guardia Nazionale, può far distribuire cartucce ai cittadini armati, salvo in caso di richiesta espressa dell'autorità competente; se contravviene, risponde degli avvenimenti.

Art. 6.

È in facoltà del Governo di sospendere o di sciogliere la Guardia Nazionale in luoghi determinati, ma deve rimetterla in attività, o riordinarla entro un anno dal giorno della sospensione, o della dissoluzione quando questo termine non sia stato prorogato per legge.

Se la Guardia Nazionale resiste alle richieste legali delle autorità, o prende ingerenza negli atti delle au-

Art. 6.

Il Governo può sospendere o sciogliere la Guardia Nazionale di tutto o in parte quando gravi cause lo esigono: ma dovrà riordinarla entro il termine di mesi sei dallo scioglimento o sospensione, quando questo termine non sia stato prorogato per legge.

(Al testo come nel progetto ministeriale)

torità Comunali, amministrative, giudiziarie, o governative, l'Intendente Generale può sospenderla, riferendone senza indugio al Ministro dell'Interno. Questa sospensione non ha effetto che per un mese, quando non sia confermata dal Ministro, o non siasi pronunciata la dissoluzione della Guardia Nazionale stata sospesa.

Art. 7.

La Guardia Nazionale è posta sotto l'autorità del Ministro dell'Interno, degli Intendenti Generali, degli Intendenti, e dei Sindaci.

Quando per ordine dell'Intendente Generale, o dell'Intendente, la Guardia Nazionale di un Mandamento è riunita in tutto od in parte, sia nel Capo luogo, sia in altro Comune del Mandamento, essa è sotto l'autorità del Sindaco del comune nel quale ha luogo la riunione.

In tempo di guerra, la Guardia Nazionale mobilizzata, è posta sotto l'autorità del Ministro della Guerra.

TITOLO II.

*Aggregazione dei cittadini
alla Guardia Nazionale.*

SEZIONE PRIMA.

Dell'obbligo del servizio

Art. 8.

Tutti i cittadini dai diciotto ai cin-

quant'anni sono tenuti al servizio della Guardia Nazionale nel luogo di loro residenza, ^{+ abituale +} salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Quelli che risiedono alternativamente in più Comuni, sono obbligati al servizio nel Comune di maggior popolazione.

Art. 9.

Possono esser chiamati al servizio della Guardia Nazionale gli stranieri ammessi a godere dei diritti dei cittadini, a mente dell'art. 26 del Codice Civile.

SEZIONE SECONDA

Della iscrizione sulla matricola

Art. 10.

Tutti i cittadini chiamati dalla legge al servizio della Guardia Nazionale devono presentarsi al Sindaco del Comune nel quale sono obbligati a prestarlo a norma dell'art. 8 per farsi inscrivere sul registro di matricola.

A quest'effetto sono formate dai Sindaci ^{+ per la prima volta, e successivamente rin-} apposite liste d'iscrizione, le quali dopo essere state pubblicate, e lasciate affisse per tre giorni all'Albo Pretorio, sono depositate, e lasciate affisse nella segreteria del Comune con facoltà ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Art. 11.

Chi è chiamato a far parte della

Guardia Nazionale, e non si trova compreso nelle liste già pubblicate, deve nel termine di giorni otto fare istanza direttamente, o per interposta persona dinnanzi al Sindaco del Comune, in cui deve prestare il personale suo servizio, per esservi iscritto, e ciò sotto pena ~~della prigione~~ per giorni tre, o di un'ammenda da L. 10 a 50.

dalla loro pubblicazione

degli arretrati

Questa sanzione penale è notificata ai cittadini nell'atto di pubblicazione delle liste d'iscrizione.

Art. 12.

Per gli assenti però, il termine, e la sanzione penale, di cui sopra, non hanno luogo che dal giorno del loro ritorno alla propria residenza.

Art. 13.

Il Sindaco, o chi ne fa le veci, non può mai rifiutare un certificato di attestazione a chi si presenta per far seguire l'iscrizione d'individui non compresi nelle liste già pubblicate.

SEZIONE TERZA.

Del Consiglio di ricognizione

Art. 14.

In ogni Comune vi è un consiglio di ricognizione, composto del consiglio delegato, ed occorrendo, di tanti consiglieri Comunali, o di cittadini chiamati al servizio, quanti se ne richiedono a formare il numero com-

plativo di otto, oltre il Sindaco, che lo presiede.

Questo consiglio è specialmente incaricato della rettificazione delle liste d'iscrizione, e della formazione della matricola.

Art. 15.

In gennaio di ciascun anno, il Consiglio di Ricognizione iscrive sulla matricola i giovani che nel corso dell'anno precedente, hanno compiuto il diciottesimo anno, e coloro che hanno stabilito la residenza nel Comune; cancella dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell'anno precedente hanno compiuto l'anno cinquantesimo, non che quelli che hanno mutata residenza, o sono mancati alla vita.

Art. 16.

Nel corso di ciascun anno il Sindaco aggiunge alla matricola i nomi dei novellamente residenti nel Comune, e nota a margine della medesima le variazioni provenienti, 1.º dai decessi, 2.º dai cambiamenti di residenza, 3.º dagli atti in virtù dei quali le persone indicate negli articoli 17, 18, 19, 20 e 22 della legge hanno cessato di essere sottoposte al servizio della guardia nazionale, o che ne furono escluse.

Il Consiglio di Ricognizione, vedute le carte giustificative, pronunzia,

+ e revisione annuale +

Art. 15.

In gennaio di ciascun anno il Sindaco e il Consiglio di Ricognizione inseriscono sulla matricola i giovani che nel corso dell'anno precedente compierono il 18º anno e coloro che ~~novellamente~~ sono venuti a stabilire la residenza nel Comune: e lungo il corso dell'anno notano in margine della matricola le variazioni provenienti: 1.º dall'età, 2.º dai decessi, 3.º dai cambiamenti di residenza, 4.º dalla sopravvenienza o cessazione delle cause a cui gli articoli 17, 18, 19, 20, e 22. ammettono la dispensa o l'esclusione dal servizio.

Art. 16.

(Come l'alinea qui contro)

se vi ha luogo l'aggiunta o la radiazione.

SEZIONE QUARTA.

Delle dispense ed esenzioni dal servizio ordinario.

Art. 17.

Sono esenti dal servizio della Guardia Nazionale :

1.° Gli Ecclesiastici : coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica , ed i ministri di culto non cattolico.

2.° I Consoli, e Viceconsoli delle potenze straniere, legalmente riconosciuti nello Stato, ancorchè siano cittadini od ammessi a godere i diritti dei cittadini.

3.° I militari dell' esercito , e dell' armata in effettività di servizio , od in congedo per tempo non maggiore di tre mesi ; coloro che hanno ricevuta una destinazione dal Ministro di guerra e marina ; gli Amministratori od agenti commessi ai servizi di terra o di mare in attività ; gli operai dei porti, degli arsenali e delle manifatture d'armi ordinate militarmente.

4.° Gli Ufficiali , Sott' ufficiali e soldati delle Guardie Comunali ed altri corpi assoldati.

5.° Le persone che per infermità

incurabili, o per difetti fisici sono incapaci di far il servizio.

Art. 18.

Sono dispensati dal servizio, finchè durano nel loro impiego :

1.° I Membri del Consiglio di Stato, dei Magistrati di Cassazione, della Camera dei Conti, d'Appello, dei Consolati, dei Tribunali di prima Cognizione e di Commercio; gli Avvocati Generali, il Procuratore Generale, l'Avvocato Patrimoniale Regio, gli Avvocati dei poveri, gli Avvocati fiscali, i Procuratori Regii ed i rispettivi sostituti.

2.° I Tesorieri ed i Cassieri delle Aziende Generali e Provinciali, ed i Controllori presso le medesime deputati; ~~quelli dei pubblici stabilimenti,~~ i Conservatori delle Ipoteche, gli Insinuatori e gli Esattori di Mandamento, ~~i segretari ed i Cadastri Comunal.~~

3.° Il Medico, e Chirurgo condotti ⁺ ~~o non di un Comune, o non sieno altro esercente la medesima professione,~~ gli Speciali addetti unicamente al servizio interno degli ospedali e quelli dei luoghi, ove sia una sola spezieria, semprechè tanto gli uni, che gli altri non abbiano sup-
plenti.

4.° Gli Impiegati dell'Amministrazione delle Poste ⁺, delle strade fer-

(si tolgano le parole cancellate nel testo)

+ Di un comune, quando non ce n'ha più d'uno; il medico o chirurgo non condotti ove non havvi altro esercente la medesima professione +

+ addetti alla spedizione e distribuzione delle lettere, quelli delle stazioni +

rate, e dei telegrafi, creduti indispensabili al servizio dal Ministero competente;

+ i notabili; gli stenografi e gli scrivani delle Camere durante le Sessioni del Parlamento +

3.° I Preposti dei servizi attivi delle dogane, dei dazii, delle Amministrazioni sanitarie, le guardie campestri e forestali.

6.° I Direttori, custodi e guardiani delle carceri.

Art. 19.

= farsi dispensare =

Possono ~~astenersi~~ dal servizio della Guardia nazionale, malgrado la loro iscrizione :

1.° I Membri delle Camere Legislative, durante le Sessioni Parlamentarie.

2.° ~~I Ministri, i loro primi Ufficiali~~, i Capi di Divisione dei Ministeri ed i Capi delle Aziende Generali.

= I primi Ufficiali dei Ministri =

~~Art. 20.~~

~~I Funzionari~~ che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica, non possono far parte della Guardia Nazionale nel luogo, ove esercitano le loro funzioni.

Art. 20.
I Ministri, gli Intendenti Generali, gli Intendenti, i Giudici Istruttori, gli Avvocati Generali, gli Avvocati fiscali, i loro sostituti, i Giudici di Mandamento, i Sindaci, i vice Sindaci, gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza e tutti gli altri funzionarii (segue come qui contro) Δ

Art. 21.

Le ~~dispense~~ sono pronunciate dal Consiglio di Ricognizione sulla presentazione delle carte che ne accertano il diritto o la necessità.

Il Consiglio di Ricognizione pronuncia pure sulle altre dispense temporarie domandate dalle Autorità competenti per motivi urgenti di pubblico servizio. □

Art. 21.
Non sono ammessi a far parte della Guardia Nazionale le persone che la legge esclude dal concorrere alla leva militare come atre e coloro che furono condannati all'interdizione dai pubblici uffizii, ovvero a pena anziché solamente correzionale per furto, truffa, bancarotta semplice, abuso di confidenza, o sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico, o per attentato ai costumi.

Art. 22.

(come l'art. 21. del progetto ministeriale; però con dopo due cominciar con la seguente parola: le operazioni, le dispense e le esclusioni etc.)

□ Le decisioni del Consiglio, saranno motivate e tramessa immediatamente dal sindaco al Capo della Milizia che la farà pubblicare nel corpo di Guardia. □

154

I Militi⁺ possono ricorrere in appello dalle decisioni del Consiglio di Ricognizione al Comitato di Revisione stabilito, come si dirà in appresso.

Art. 22.

Non sono ammessi a far parte della Guardia Nazionale le persone che la legge esclude dal concorrere nella leva militare, come altresì coloro che furono condannati alla interdizione dai pubblici uffici, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bancherotta semplice, abuso di confidenza, e sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico, o per attentato ai costumi.

Art. 23.

I militi che si allontanano temporariamente dal luogo di loro residenza devono darne avviso al Comandante della loro compagnia, ed in questo caso, la loro assenza è motivo sufficiente di dispensa temporaria.

Il milite però sarà tenuto di dare avviso del suo ritorno entro 24 ore[†]

SEZIONE QUINTA.

Della iscrizione sul controllo del servizio ordinario e di riserva.

Art. 24.

Tutti i cittadini iscritti sul registro di matricola, sono dal Consi-

† graduati e non †

(Questo art. rimane abolito qui perché già in vigore di sopra sotto il num. 21.)

*† al furiere della compagnia.
Dovrà inoltre soddisfare al servizio di guardia nei diversi turni che gli parrebbero toccati durante l'assenza, qualora essa non abbia ecceduto i due mesi e ciò in un periodo di tempo corrispondente a quello dell'assenza medesima. †*

glio di Ricognizione divisi in due controlli separati: quello del servizio ordinario, e quello di riserva.

Appartengono al servizio di riserva tutti i cittadini che dal lavoro manuale o di domesticità, devono trarre giornalmente i mezzi necessari alla loro sussistenza.

Tutti gli altri cittadini sono obbligati al servizio ordinario: è però in facoltà di coloro che oltrepassano l'età di anni quarantacinque il farsi inscrivere sul controllo di riserva.

Art. 25.

Le iscrizioni e le radiazioni sui controlli si eseguono giusta le norme stabilite per le iscrizioni e radiazioni sulla matricola.

Art. 26.

In ciascun Mandamento sarà formato a cura del Giudice [†] un Comitato di Revisione da esso presieduto e composto di dodici membri eletti annualmente dalla universalità dei militi, in conformità dell'art. ~~144~~ [†] e seguenti.

† ed in sua presenza †

† 44. 46. †

Sono ineleggibili gli analfabeti ed i minori di anni 25.

Il Comitato di Revisione elegge nel suo seno a pluralità di voti un segretario, e nomina un usciere per le intimazioni ed altri atti giudiziarii.

Art. 27.

L'elezione dei ~~membri~~ del Comi-

*Art. 27.
(Cognit. art. si annulla perchè ne è già in uso il dispositivo in altri antecedenti.)*

tato e fatta in presenza del Giudice del Mandamento.

Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle di membro del Consiglio di Ricostruzione.

Art. 28.

Il Comitato di revisione decide sui richiami relativi alla iscrizione ed alla radiazione sulla matricola e sui controlli, sia che il richiamo si proponga dal milite iscritto, o radiato, sia che provenga dal milite che pel fatto di omissioni, o radiazioni si trovi gravato di maggiore servizio.

Art. 29.

Il Comitato non può decidere che in numero di 7 membri almeno, compreso il Presidente.

Le sue decisioni che non sono soggette a richiamo, sono prese a maggioranza assoluta di voti.

TITOLO III.

Formazione della Guardia Nazionale.

SEZIONE PRIMA.

Composizione dei Quadri.

Art. 30.

La Guardia Nazionale è formata per legione, per battaglione, per compagnie e per suddivisioni di compagnie.

Art. 27.

Primo ogni Comitato di Revisione avrà un Proletore incaricato di rappresentare l'amministrazione, il quale dovrà essere scelto in tutti gli affari che la riguardano. La nomina di ego apparterrà all'Intendente della Provincia il quale dovrà sceglierlo fra Sindaci, Vice Sindaci e Consiglieri di uno fra i Comuni del Mandamento.

Ad a maggioranza assoluta di voti. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso in Appazione per incompetenza, abuso di potere o violazione della legge.

Art. 30.

Del ricorso in Appazione, si prescrive dalla sentenza del Comitato di Revisione si osservano i termini e la forma di cui gli articoli 225 e 226 fino al 233. inclusivo della presente legge, nelle parti che vi sono applicabili.

Art. 31.

Ove sia cancellata la sentenza, il giudice di appazione che occorre pronunciarsi, sarà proposto dal Comitato di Revisione di quell'altro Mandamento che sarà a ciò designato dal Magistrato di Appazione.

Art. 32.

(identico con art. 30. del progetto)

Ciascun battaglione ha la sua bandiera.

Art. 31.

Le Compagnie, o suddivisioni di di compagnie sono formate sui controlli del servizio ordinario.

Sono però ⁺compresi nei medesimi quadri anche i militi iscritti sui controlli di riserva ⁺ ~~i quali mentre sono~~ dispensati dal prestare il servizio ordinario, devono però intervenire agli esercizi militari nei giorni festivi, ed anche in quelli non feriatati mediante indennità, ed a norma del regolamento che sarà formato dal Governo con Decreto Reale.

Art. 32.

Nei Comuni, ove esistono compagnie di guardie del fuoco o di Pompieri, esse fanno parte della Guardia Nazionale, e prestano il loro servizio nel modo che sarà determinato da apposito regolamento locale da approvarsi dall'Intendente Generale.

Lo stesso si osserverà rispetto alle compagnie Baracellarie della Sardegna.

Art. 33.

In ciascun Comune la formazione delle compagnie si fa nel modo seguente:

Nelle Città ciascuna compagnia sarà, per quanto possibile, composta di militi dello stesso quartiere, ed

Art. 33.

+ aggiunti alle tpe compagnia e +

+ quantunque siano

Art. 34.

Art. 35.

isolato; nei Comuni rurali, i militi dello stesso Comune formeranno una o più compagnie, od una suddivisione di compagnia.

Queste norme non sono però tassative e possono ~~dal Governo~~ variarsi in quei singoli Comuni, ove ciò sia consigliato da convenienze locali.

Art. 34.

La ripartizione in compagnie, o suddivisioni di compagnie dei militi iscritti sul controllo del servizio ordinario, è fatta dal Consiglio di ricognizione.

SEZIONE SECONDA

*Della formazione delle compagnie,
e delle suddivisioni di compagnia.*

Art. 35.

La suddivisione di compagnia si compone :

GRADI	NUMERO D'UOMINI				Dai 61 ai 80.
	fino ai 10	dall' 11 ai 15	dai 16 ai 30	dai 31 ai 60	
Luogotenenti	»	»	»	4	1
Sottotenenti	»	»	1	1	2
Sergenti	»	1	2	5	4
Caporali	1	2	5	4	6
Tamburi	»	»	1	1	1

+ variarsi dal Consiglio Comunale coll'approvazione dell'Intendente +

Art. 36.

Art. 37.

Art. 36.

La forza ordinaria della compagnia è ~~dai 61 ai 200 uomini.~~

Art. 34.
+ dagli 81. ai 160. uomini +

Tuttavia il Comune, il quale non ha che dai ~~80 ai 60~~ ⁸⁰ ~~militi~~, formerà una compagnia.

Art. 39.
60. agli 80. uomini

Art. 37.

La compagnia si compone :

GRADI	NUMERO TOTALE DI MILITI	
	da 61 a 100	da 101 a 200
Capitano . . .	1	1
Luogotenente .	1	2
Sottotenente .	2	2
Sergente furiere	1	1
Sergenti . . .	4	6
Caporale furiere	1	1
Caporali . . .	6	12
Tamburi . . .	1	2

Art. 39.
da 81. a 100. | da 101. a 160.

Art. 38.

Nei Comuni che hanno due, o più compagnie, l'ordine di precedenza fra di esse è determinato dalla sorte; e se si trovano riunite, il comando di esse spetta al capitano ~~maggior d'età.~~

Art. 40.

più anziano, ed a pari anzianità al maggiore d'età.

SEZIONE TERZA

Della formazione dei Battaglioni.

Art. 39.

Per la formazione del battaglione, si richieggono non meno di quattro, nè più di sei compagnie, ciascuna di una forza non minore di 125 militi.

Art. 40.

Nei comuni in cui i militi iscritti sul controllo del servizio ordinario sorpassano il numero di 500, la Guardia Nazionale è formata in battaglione.

Quando nel caso previsto dall'art. 3 ha luogo la formazione in battaglioni delle Compagnie di più comuni, un Decreto Reale determina i comuni, le cui compagnie devono concorrere alla formazione di uno stesso battaglione.

La compagnia, o le compagnie di un comune, non possono però in verun caso essere ripartite in battaglioni diversi.

Art. 41.

Lo Stato Maggiore del battaglione, si compone:

1.° Di un Maggiore. 2.° Di un Aiutante Maggiore col grado di Luogotenente. 3.° Di un Medico Chirurgo. 4.° Di un furiere maggiore. 5.° Di un Caporale maggiore. 6.° Di un Caporale Tamburo. †

Art. 41.

Art. 42.

Nei comuni che hanno un numero di compagnie sufficiente a formare un battaglione, la Guardia Naz. è costituita in battaglione comunale.

I tagli a tre le compagnie di più comuni munite dello stesso armamento, saranno insieme riunite per formare battaglioni mandamentali. I Comuni le cui compagnie debbono concorrere alla formazione del battaglione mandamentale sono determinati con decreto Reale.

(come con qui contro)

Art. 43.

† *Dove sono uno o più battaglioni avrà pure un Capitano di armamento.* †

La Bandiera del battaglione, è portata dai Sottotenenti per turno di servizio d'onore,

SEZIONE QUARTA.

Della formazione delle Legioni.

Art. 42.

Nei Mandamenti, e nelle Città, in cui la Guardia Nazionale presenta almeno due Battaglioni ~~di 500 militi ciascuna~~, essa è riunita in Legione, ed è comandata da un Capo Legione Colonnello.

Art. 44.
+ (si cancellino le parole = di 500. militi cia. caso =) +

In ogni Legione vi è

- 1.° Un Capitano aiutante maggiore in 1.°
- 2.° Un Chirurgo Maggiore in 1.°
- 3.° Un Sergente Tamburo. †

Art. 43.

La Guardia Nazionale non può mai essere riunita nè per Divisione Amministrativa, nè per Provincia.

† Art. 45.
L'ordine di precedenza frai battaglioni di una stessa legione, o frai legioni di una stessa città sarà determinato dalla, etc. †

Art. 46.

(identico all'art. 43. del progetto)

SEZIONE QUINTA.

Della nomina ai Gradi.

Art. 44.

In ogni Comune, i Militi appartenenti al servizio ordinario chiamati a formare una compagnia, si riuniscono senz' armi, e senza divisa per procedere in presenza del Presidente del Consiglio di Ricognizione assistito dai due membri maggiori d'età del Consiglio medesimo, e da un Segre-

Art. 47.

tario scelto da lui fra i militi della compagnia alla elezione dei loro Uffiziali, sott'uffiziali, e caporali.

Art. 45.

I militi chiamati alle elezioni devono essere avvisati ^{† per pubblico proclama. o per scritto man-} almeno tre giorni prima di quello della convocazione. ^{dato a domicilio †}

L'intervento alle elezioni, è riguardato servizio straordinario obbligatorio.

Le elezioni non son valide, se non v'intervengono almeno i due terzi dei militi iscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia, o suddivisione di compagnia. Tuttavia qualora alla prima adunanza legalmente convocata non intervenga il prescritto numero di militi, ~~si procederà ad una seconda votazione~~ ^{† se ne convocherà una seconda †}, ed in tal caso le elezioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'avviso come sopra prescritto, dovrà esser riferito il disposto del primo alinea del presente articolo e dell'articolo 119.

Art. 46.

L'elezione degli Ufficiali avrà luogo per ciascun grado, cominciando dal più elevato. Il sergente furiere, ed il caporale furiere sono scelti dal Capitano sopra una rosa di 5 militi per ciascuno di essi fatta dalla compagnia a maggioranza relativa di voti.

Art. 48.

Art. 49.

Art. 50.

Art. 47.

Per procedere alle elezioni, il Presidente fa l'appello dei militi. Ogni milite chiamato, riceve dal Segretario una ~~carta bianca, munita del timbro~~ della Guardia Nazionale, sulla quale sarà annunziato il grado dell'Ufficiale, sott' ufficiale, e caporale da eleggersi, anche a mente dell'art. ~~48~~; vi scrive di fronte il nome e cognome del milite, e rimette la scheda piegata al Presidente, il quale la depone in un'urna collocata sul tavolo della Presidenza, in modo che i militi elettori possano avvicinarsi liberamente, e vederla durante lo squittinio. Il nome di ciascun votante viene iscritto in una lista tenuta dal Segretario.

** scheda munita dal sigillo **

** 49. **

I militi elettori, inalfabeti detteranno ad un notaio ~~destinato~~ appositamente dal Presidente del Consiglio di Ricognizione i nomi dei loro candidati.

È o Consigliere a ciò È

Il predetto notaio, sarà collocato ad un tavolo separato da quello del Consiglio, in modo che veruno degli astanti possa conoscere i nomi dei candidati, che saranno dal milite elettore prescelti.

o Consigliere

Art. 48.

Art. 51.

Finito il 1.º appello se ne farà un 2.º dei militi che non erano presenti al primo.

Finito questo secondo appello, lo squittinio è dichiarato chiuso.

Art. 49.

Prima dello spoglio delle schede gli scrutatori ne verificheranno il numero: se questo si trova maggiore o minore del numero dei votanti, se ne fa menzione nel processo verbale.

Se dopo lo spoglio del voto questa differenza è tale da rendere dubbia l'elezione, si procede immediatamente ad uno squittinio di ballottaggio.

Art. 50.

Uno dei scrutatori, toglie dall'urna una scheda dopo l'altra, la dispiega, e la rimette al Presidente, che la legge ad alta voce, e la fa passare all'altro scrutatore.

Il risultato dello squittinio è immediatamente proclamato dal Presidente.

Art. 51.

Le schede non scritte, quelle in cui venisse indicato il votante, quelle che non fossero scritte a mano sulla carta menzionata all'articolo ~~47~~^{+ 50. +}, e ~~quelle che non contenessero un voto~~^{+ portavano il nome di persona non eleggibile +} ~~valido~~, sono nulle, ma se ne terrà conto nel fissare il numero dei votanti.

Sono altresì nulle quelle schede, che non indicassero sufficientemente il candidato proposto dall'elettore.

Art. 52.

Nessun milite può esser dichiarato

Art. 52.

Art. 53.

Art. 54.

Art. 55.

Ufficiale al primo squittinio , se non ha rapportato oltre la metà dei voti dei militi presenti. Se la prima votazione non presenta una maggioranza assoluta in favore di uno dei candidati, si procede ad un secondo squittinio fra i due militi, che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo. Nel caso vi sia in questo secondo squittinio parità di voti, si ha per eletto il più attempato.

I sott' ufficiali, e caporali sono eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 53.

I membri dell' ufficio stendono, prima di separarsi processo verbale delle elezioni, e ne spediscono copia entro 24 ore ai Sindaci dei comuni interessati nelle elezioni.

A questo verbale si unisce la lista dei militi, che non sono intervenuti all' elezione.

Art. 54.

Le schede, che hanno dato luogo a contestazione, sono unite al processo verbale; le altre sono abbruciate in presenza dell' assemblea.

Art. 55.

Prima di procedere alle elezioni, il Presidente dà lettura all'Assemblea degli articoli ~~47 a 54.~~

Art. 56.

Se più Comuni sono chiamati a formare una compagnia, i militi di

Art. 56.

Art. 57.

Art. 58.

Art. 59.

+ 50. a 57. +

essi Comuni, si aduneranno in quello di maggior popolazione per eleggere il loro Capitano, ed i candidati per i posti di sergente furiere, e caporale furiere.

I militi di ciascun Comune si aduneranno quindi nel proprio per procedere all'elezione dei graduati che loro spettano a norma degli art. ~~55 e 57.~~ + 37. e 39. +

Nelle Città e Comuni, che hanno più d'una compagnia, ciascheduna compagnia sarà chiamata separatamente per procedere alle sue elezioni.

Potrà però il Sindaco convocare nello stesso giorno diverse compagnie, e stabilire dei separati Consigli di Ricognizione, acciò si possa nello stesso giorno procedere alle elezioni in diverse Compagnie.

Art. 57.

I Colonnelli, e Maggiori sono scelti dal Re sopra una rosa disposta per ordine alfabetico di altrettanti candidati, quante sono le compagnie, formanti i Battaglioni, o la Legione che devono comandare. Per formare questa rosa, i militi di ciascuna compagnia ~~di~~ [#] e graduati [#] della Legione, o del Battaglione, si raduneranno, come è prescritto dall'art. ~~44~~ [#] combinato col penultimo alinea dell'art. ~~46~~ [#] e procederanno alla formazione della rosa, giusta le norme segnate nell'art. ~~47~~ [#].

Art. 60.

e graduati

47.

△ 59. △

∨ 50. ∨

Il Verbale contenente le votazioni di ciascuna compagnia, sarà trasmesso al Sindaco, ~~il quale~~ ^{il quale} coadiuvato dal Consiglio di Ricognizione, procederà allo spoglio definitivo, e trasmetterà la rosa che ne risulterà all'Intendente Generale.

Art. 58.

I Candidati pel grado di Colonnello, sono scelti fra i militi dell'intera Legione, quelli pel grado di Maggiore fra i militi dell'intero Battaglione: i Capitani, e gli altri graduati fra i militi delle rispettive Compagnie, o suddivisioni di Compagnia.

Art. 59.

I posti di Capitano d'armamento, e di Aiutante Maggiore, sono conferiti dal Governo a coloro, che in seguito ad esame di concorso risulteranno i più idonei. Qualunque milite del Comune, o dei Comuni, che compongono il battaglione ^{mandamentale}, sarà ammesso a tale concorso.

Il posto di Aiutante Maggiore in 1.º sarà pure conferito dal Governo a quello degli Aiutanti Maggiori in 2.º che in seguito ad esame di concorso fra essi risulterà il più idoneo.

Il Governo determinerà nel Regolamento di cui è cenno negli art. ~~51, e 52~~, le forme, e norme da seguirsi nel concorso.

Art. 60.

I Chirurghi Maggiori di legione,

+ Del Comune se si trattava di legione o battaglione comunale, ovvero al Sindaco di quello fra i comuni che avrà un maggior numero di militi se si trattava di legione o battaglione mandamentale. Copia del verbale sarà in quest'ultimo caso trasmessa alla segreteria degli altri comuni. Il Sindaco +

Art. 61.

Art. 62.

** pubblico **

** comunale **

** pubblico **

** 33. e 33. **

Art. 63.

sono nominati con Decreto Reale, e scelti fra i chirurghi maggiori di battaglia della stessa legione.

Art. 61.

I Chirurghi Maggiori di battaglione, sono similmente nominati con Decreto R. sopra una terna formata da una Commissione a squittinio segreto, ed a maggioranza di voti secondo il prescritto dall'art. ~~52.~~

Art. 62.

Questa Commissione si compone, nei Comuni, ove esistono una, o più legioni.

1.° Del Comandante superiore, dei Colonnelli, e dei Maggiori;

2.° Dei militi della Guardia Nazionale insigniti della laurea di medicina o di chirurgia.

Art. 63.

Nei Comuni, ove non esiste che un battaglione, o che sono centri di battaglioni mandamentali, la Commissione si compone:

1.° Del Maggiore Comandante il battaglione;

2.° Dei Capitani delle compagnie formanti il battaglione;

3.° Dei militi insigniti della laurea di medicina, o di chirurgia.

Art. 64.

Le deliberazioni della Commissione non sono valide, se non v'intervergono almeno i due terzi dei membri iscritti.

Art. 64.

+55+

Art. 65.

Art. 66.

Art. 67.

Art. 65.

I membri assenti senza legittimo impedimento, incorrono la pena stabilita dalla legge per le mancanze ad un turno di servizio ordinario.

Art. 66.

La Commissione nel formare la terna deve evitare, per quanto è possibile, la cumulazione degli impieghi, ed in ogni caso non può mai proporre a candidati gli insigniti di una sola laurea, se non in mancanza di medico-chirurghi.

Art. 67.

Il chirurgo di legione ha il grado, e le prerogative di Capitano.

Il chirurgo di battaglione ha quelli di Luogo-tenente.

Art. 68.

Se fra i militi di un battaglione comunale, o mandamentale, non vi sono che chirurghi patentati, la Commissione riunita come ai N.º 1, e 2 dell'art. ~~65~~, proporrà tre di essi all'Intendente Generale della Divisione, il quale nominerà quello che gli risulterà maggiormente capace a supplire alle attribuzioni di chirurgo maggiore. Il chirurgo in tal modo nominato deve essere riconfermato ogni triennio, ed ha il grado di Sotto-tenente.

Art. 69.

Il furiere maggiore, ed il caporale maggiore, sono nominati dal maggiore

Art. 68.

Art. 69.

Art. 70.

Art. 71.

+ 66. +

Art. 72.

fra i sotto-ufficiali e militi del proprio battaglione.

Art. 70.

I richiami per inosservanza delle forme prescritte per le elezioni degli ufficiali, sott'ufficiali e caporali, saranno portati avanti il comitato di revisione

*Art. 73.
+ inleggibilità +
* (si tolgono le parole "degli ufficiali e sott'ufficiali e caporali") *
* salvo il ricogo in capazione come all' art. 29. **

Art. 71.

Gli ufficiali sott'ufficiali e caporali, eletti in conformità della legge, quando non siano nel termine di 3 mesi armati, e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come demissionarii, e si procederà senza ritardo alla loro surrogazione.

Art. 74.

Art. 72.

È pure considerato demissionario ogni graduato che fra tre mesi dopo l'elezione non avrà provata la propria idoneità in un esame dinnanzi alle persone che dal Ministro dell'Interno, saranno a tale ufficio deputate.

** pubblico **

Art. 75.

Art. 73.

Agli impieghi, altri da quelli sovra indicati, nomineranno sulla proposta del capo del corpo:

Art. 76.

Il Sindaco allorquando si tratta della sola milizia del comune;

L'Intendente quando si tratti di battaglioni mandamentali.

Art. 74.

Art. 77.

In ogni comune il Sindaco farà riconoscere alla milizia sotto le armi il comandante della milizia medesima.

Questi, in presenza del Sindaco, farà riconoscere gli ufficiali.

Per le compagnie ed i battaglioni, che comprendono più comuni, l'Intendente, od un suo delegato, farà riconoscere l'uffiziale comandante in presenza della compagnia, o del battaglione assembrato.

Gli ufficiali d'ogni grado, appena saranno riconosciuti, presteranno giuramento di fedeltà al Re, ed obbedienza allo Statuto ed alle Leggi della Monarchia.

Art. 75.

Ogni ufficiale della Guardia Nazionale, potrà, sul parere del Sindaco, e dell'Intendente esser sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dell'Intendente Generale presa in Consiglio d'Intendenza dopo che l'uffiziale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione dell'Intendente Generale sarà immediatamente trasmessa al Ministro dell'Interno sulla cui relazione potrà la sospensione esser prorogata con Decreto Reale; se durante l'anno l'uffiziale sospeso non è stato restituito alle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

Art. 76.

Gli Ufficiali, Sott'ufficiali e caporali sono eletti per tre anni, e possono esser rieletti. Ogni graduato, che per

Art. 78.

Art. 79.

qualsiasi causa abbia cambiato compagnia, sarà iscritto, come semplice milite in quella, in cui sarà entrato.

Art. 77.

Tostochè un impiego qualunque sarà vacante, si procederà alla surrogazione secondo le regole nella presente legge stabilite.

Art. 78.

Nei comuni, dove la Guardia Nazionale formerà più legioni è in facoltà del Re di nominare un comandante superiore, il quale però non avrà ingerenza nell'amministrazione interna delle legioni.

Il numero, ed il grado degli uffiziali, che ne dovranno comporre lo Stato Maggiore, sarà stabilito con Decreto R. Gli uffiziali di Stato Maggiore, sono nominati dal Re sulla proposta del comandante superiore, il quale non può scegliere, se non fra gli uffiziali di grado corrispondente della Guardia Nazionale del comune.

Art. 79.

Nella Guardia Nazionale non possono esservi gradi senza impieghi.

Art. 80.

Verun ufficiale che sia in esercizio d'impiego attivo nell'esercito o nell'armata, potrà esser nominato Ufficiale, nè Comandante superiore delle Guardie Nazionali in servizio ordinario.

Art. 80.

Art. 81.

Art. 82.

Art. 83.

Art. 81.

È in facoltà del Re di nominare un Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno, come pure lo Stato Maggiore presso il medesimo.

Art. 82.

In ogni Divisione amministrativa vi sarà un Ispettore delle Guardie Nazionali della Divisione, il quale sarà nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno concertata col Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno, ed avrà il grado e le divise di Colonnello.

Le attribuzioni di questi Ispettori saranno determinate dal Regolamento menzionato negli art. ~~71 e 90.~~ ^{+ 33. e 93. +}

Art. 83.

L'Intendente Generale deve vegliare, che dai Consigli di Ricognizione, si eseguiscano colla necessaria sollecitudine le incombenze loro affidate dalla presente legge.

Qualora si verifichi un non motivato ritardo nelle loro operazioni, egli deve con apposito suo decreto fissare un termine entro il quale debbano essere compiute, e quello trascorso, senza che siasi provveduto, ~~forma egli stesso un apposito Consiglio di Ricognizione il quale compie l'operazione ritardata, e quelle altre, cui si dovesse procedere entro l'anno: salvo sempre l'appello al comitato di revisione.~~

Art. 84.

Art. 85.

Art. 86.

*Delega immediatamente e spedisce, al luogo due copie per-
one, una a tutta, per il Consiglio di Ricognizione in vi-
tando ne faranno le voci, compiendo **

TITOLO IV.

*Della divisa, delle armi,
e della precedenza.*

Art. 84.

La divisa delle Guardie Nazionali è determinata con Decreto Reale tanto per le Città principali quanto pei Comuni rurali.

I distintivi dei gradi sono uguali a quelli dell'esercito.

Art. 85.

L'armamento della Guardia Nazionale corrisponde a quello dei granatieri nell'esercito.

Essa viene pel servizio ordinario provvista di fucili per cura del Governo, al quale ne è rimborsato il valore dal Comune, in quelle rate e termini che saranno stabiliti dall'Intendente Generale della Divisione Amministrativa, avuto il debito riguardo alla rispettiva condizione finanziaria dei Municipii.

Il numero delle armi ricevute, si farà risultare presso ciascuna Amministrazione.

La buona conservazione del fucile è a carico del Milite, e le riparazioni, in caso di guasto, avvenuto pel fatto del servizio, sono a carico del Comune.

Saranno pure distribuite ad ogni Comune a spese dello Stato le armi

Art. 87.

Art. 88.

necessarie per gli esercizi della riserva.

I Militi ed i Comuni saranno rispettivamente responsabili delle armi ricevute che avranno marchio e numero.

Art. 86.

Ogni qualvolta la Guardia Nazionale sarà riunita, i varii Corpi prenderanno il posto che sarà loro assegnato dal Comandante superiore.

Art. 87.

In tutti i casi, in cui le Guardie Nazionali presteranno servizio assieme ai Corpi assoldati, avranno sopra di questi la precedenza.

Il comando ~~nelle feste e cerimonie civili~~ ^{+ in questi casi +} apparterrà a quello fra gli Ufficiali dei varii Corpi, il quale avrà superiorità di grado, ed a pari grado ^{+ al più anziano, e a pari anzianità +} al maggiore di età.

TITOLO V.

Dell'ordine del servizio ordinario.

Art. 88.

Il servizio ordinario è personale ed obbligatorio, ed è proibita fra i Militi della Guardia Nazionale qualunque surrogazione, salvo pei Militi non graduati tra parenti prossimi, cioè del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo zio e reciprocamente,

Art. 89.

Art. 90.

Art. 91.

come altresì tra affini nei medesimi gradi a qualsivoglia compagnia o battaglione appartengano.

I Militi poi della stessa compagnia, sì graduati, che non, possono fra loro scambiare turno nella prestazione del servizio ordinario, ancorchè non siano nè parenti, nè affini.

Art. 89.

Il servizio ordinario consiste principalmente nel montar guardie e far pattuglie per la sicurezza delle persone e la conservazione delle proprietà, ed in generale nel provvedere al mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Art. 90.

Il Regolamento Generale relativo al servizio, alle reviste, parate ed agli esercizi, sarà decretato dal Governo.

Conformandosi a questo regolamento, ed a quelle disposizioni che ad esecuzione del regolamento medesimo verranno date dall'Intendente Generale, potranno i capi, senza richiesta particolare, datone però avviso preventivo all'Autorità Comunale, far tutte le disposizioni, e dar tutti gli ordini relativi al servizio, alle reviste, alle parate ed agli esercizi.

L'Autorità Comunale ne informerà immediatamente l'Intendente.

Art. 91.

L'Intendente Generale può sospen-

+ all'occasione del Regolamento generale e di quello locale.

Art. 92.

+ nell'intervenire agli esercizi e tiro al bersaglio.

Art. 93.

Al termine di un mese dalla promulgazione della presente legge, il Governo decreterà un regolamento applicabile a tutti i comuni nel quale saranno stabilite le norme generali relative al servizio alle reviste, alle parate, agli esercizi, ed al tiro al bersaglio. Sopra queste norme potranno i comuni sulla proposta dei capi della milizia e col'approvazione degli Intendenti formare regolamenti speciali a ciascun comune (risformando) ed essi potranno i capi della milizia

Art. 94.

dere le rivisite e gli esercizi annui nei Comuni e nei Mandamenti della sua Divisione, ~~con che ne renda conto immediato al Ministro dell'Interno.~~

Art. 92.

Per l'ordine dei diversi servizi saranno dai sergenti furieri formati i relativi stati di Controllo per ciascuna compagnia, sottoscritti dal Capitano, ed indicanti i giorni, in cui ogni milite avrà fatto un servizio.

Il Capitano deve vigilare, che i diversi servizi siano ripartiti egualmente fra i Militi della sua compagnia.

È in facoltà dei Militi di prendere visione dei detti controlli presso il sergente furiere.

Art. 93.

~~Nei Comuni, dove la Guardia Nazionale è ordinata per battaglioni,~~
 l'Aiutante Maggiore ~~terrà uno stato per compagnie dei Militi comandati in ciascun giorno nel suo battaglione.~~

Questo stato servirà a controllare il ruolo di ciascuna compagnia.

Art. 94.

Ogni Milite comandato pel servizio, dovrà obbedire, salvo il diritto di richiamarsene al Capo del corpo in caso di gravame. I richiami contro il Capo del corpo saranno diretti all'Autorità Comunale.

+ La 10.ª punizione opererà d'avere effetto e nel termine di un mese non è approvata con Decreto Reale. +

Art. 95.

Art. 96.

(si cancellino le due prime linee)

di battaglione comunale

Art. 97.

TITOLO VI.

Dell' Amministrazione.

Art. 95.

La Guardia Nazionale è posta, riguardo alla sua amministrazione ed alla sua contabilità sotto l'Autorità Amministrativa e Comunale.

Le spese della Guardia Nazionale sono votate, regolate, e sorvegliate nella guisa medesima di tutte le altre spese del Comune.

Art. 96.

In ciascuna legione, ed in ciascun battaglione formato dai militi di uno stesso comune, vi sarà un Consiglio d'amministrazione incaricato di presentare annualmente al Sindaco lo stato delle spese necessarie, e di vidimare i documenti giustificativi dell'uso fatto dei fondi.

Il consiglio è composto del comandante della guardia nazionale, che presiederà, e di sei membri scelti fra gli ufficiali, sott'ufficiali e militi ~~comu-~~ ^{comu-} ~~nali~~. Vi sarà parimente per battaglione mandamentale un consiglio d'amministrazione incaricato delle medesime funzioni, il quale dovrà presentare all'Intendente lo stato delle spese risultanti dalla formazione del battaglione.

I membri del consiglio d'amministrazione, saranno nominati dall'Intendente Generale sopra una triplice

*Art. 98.**Art. 99.**+ della Legione o Battaglione +*

lista di candidati, presentata dal capo di legione, o di battaglione in quei comuni, ove non è formata legione.

Art. 97.

Le multe ed ammende pronunciate a norma della presente legge, sono devolute al comune.

Art. 98.

Le spese della guardia nazionale sono obbligatorie o facoltative.

Le obbligatorie, si dividono in ordinarie, e straordinarie.

Le ordinarie sono:

1.° La compra delle bandiere, dei tamburi, e relativi accessori.

3.° La conservazione delle armi per quella parte, che non è a carico individuale dei militi.

4.° I registri, carta, controlli, bollette di guardia, e tutte le minute spese d'ufficio, che il servizio della guardia nazionale renderà necessaria.

5.° Le appie, ed i grembiali pei zappatori.

6.° L'abbigliamento, ed il soldo dei tamburi. ‡

Le spese straordinarie sono :

1.° Lo stipendio agli Istruttori spediti dal Governo nei comuni, e nei mandamenti.

2.° Le paghe, ~~in quei comuni, e mandamenti, ove saranno formati battaglioni, o legioni,~~ agli aiutanti maggiori, ai furieri maggiori, ai furieri e ca-

Art. 100.

Art. 101.

+ hanno per oggetto:
1.° da somministrare ai militi del cantone, giberna e fodero di bajonetta. ‡

‡ 7.° Quella relativa al tiro del bersaglio. ‡

‡ (si cancellino le parole = in quei comuni = fino a = c (legioni) ‡)

porali furieri, qualora tali funzioni non si vogliano esercitare gratuitamente.

3.° ~~In quei comuni, che a termini dell'art. 78 riceveranno un comandante superiore, le indennità per spese assolutamente necessarie di esso comandante, e del suo stato maggiore.~~

4.° Le spese dei locali di riunione dei consigli di disciplina, dello stato maggiore, e dell'ufficio della guardia nazionale: la spesa del corpo di guardia, e della sala di disciplina.

Ogni altra spesa è facoltativa.

TITOLO VII.

Delle Pene

Art. 99.

Qualunque violazione alle leggi sulla disciplina della guardia nazionale, costituisce un'infrazione, che la legge punisce con pene disciplinarie.

Art. 100.

Le pene disciplinarie sono:

- 1.° La fazione fuori turno.
- 2.° La detenzione nel corpo di guardia.
- 3.° Il servizio fuori turno.
- 4.° Gli arresti.
- 5.° L'ammonizione.
- 6.° L'ammenda.
- 7.° La sala di disciplina.
- 8.° L'ammonizione posta all'ordine.
- 9.° La sospensione del grado.

+ (il comandante la parola fino a = superiore =)

** Nel comandante superiore di cui all'art. 81.*

Art. 102.

Art. 103.

10.° La privazione del grado.

11.° Il carcere.

Art. 101.

Queste pene possono essere inflitte nei soli casi, e limiti infra espressi, e si applicano:

Quelle ai numeri 1.° e 2.° dal capo di posto; quelle ai numeri 3.° e 4.° dal capo di corpo; quelle ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10 dal Consiglio di disciplina; quella al n.° 11 dai Tribunali di 1.^a cognizione, i quali possono anche applicare le pene, di cui ai numeri 9 e 10 nei soli casi però di cui infra.

Art. 102.

La fazione fuori turno consiste nel soddisfare ad una fazione, oltre quelle portate nel ruolo di riparto del servizio.

Art. 103.

La detenzione nel corpo di guardia, consiste nel proibire al milite di uscirne durante quel tempo, che sarà determinato dal capo posto.

Tale detenzione, non può essere minore di ore 4 e può protrarsi durante lo spazio di tempo, per cui la guardia è di servizio, senza pregiudizio dell'obbligo di adempiere al turno delle fazioni, o pattuglie, e dei relativi servizii.

È però tenuto il capo posto di far menzione nel suo rapporto dei fatti occorsi, e delle inflitte punizioni.

Art. 104.

Art. 105.

Art. 106.

Art. 104.

Il servizio fuori turno, consiste nel montare una guardia, od adempiere ad altro servizio, indipendentemente da quello, cui il milite era stato regolarmente comandato, e che sarà pure obbligato di adempiere per ripresa di turno.

Art. 105.

Gli arresti si scontano nella propria abitazione; e non possono essere inflitti per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di tre.

Art. 106.

L'ammonizione consiste nel riprendersi seriamente dal Presidente del Consiglio di disciplina il colpevole sopra il suo fallo, con diffidamento, che in caso di recidiva, incorrerà nella pena più grave, stabilita dalla legge.

Art. 107.

L'ammenda consiste nel pagamento, a favore del Comune cui appartiene il condannato, di una determinata somma.

Essa non può esser minore di L. due, nè maggiore di L. cinquanta.

Ed è distinta in quattro gradi

1.° Da L. 2 a L. 5.

2.° Da L. 5 a L. 15.

3.° Da L. 15 a L. 30.

4.° Da L. 30 a L. 50.

Art. 108.

La sala di disciplina è un locale

Art. 107.

Art. 108.

Art. 109.

Art. 110.

Art. 111.

appositamente destinato nel corpo di guardia principale di ogni Comune per rinchiudervi il condannato durante lo spazio di tempo portato dalla sentenza.

Non può questa pena subirsi per tempo minore d'un giorno, nè maggiore di giorni cinque.

Essa dividesi in quattro gradi, cioè

- 1.° Di un giorno
- 2.° Di due giorni
- 3.° Di tre giorni
- 4.° Di cinque giorni

Il giorno s'intende il periodo di ore 24.

Art. 109.

L'ammonizione posta all'ordine consiste nel rendere per mezzo di un apposito ordine del giorno di pubblica ragione al corpo, cui appartiene il condannato, il reato commesso, e la sentenza pronunziata.

Art. 110.

La sospensione del grado consiste nel vietare per un determinato tempo al graduato l'esercizio delle sue funzioni.

La durata di questa pena, non può esser minore di giorni 15 nè maggiore di giorni 60.

Essa si distingue in tre gradi

- 1.° Da giorni 15 a 20
- 2.° Da giorni 20 a 30
- 3.° Da giorni 30 a 60

Art. 112.

Art. 113.

Art. 111.

La privazione del grado, consiste nel dichiarare il colpevole spogliato del suo grado, e decaduto dal diritto di vestirne i distintivi.

Art. 112.

Il carcere si sconta nella casa di correzione della provincia.

Allorchè questa pena è inflitta per rifiuto di servizio nei casi previsti dalla legge, non può essere minore di giorni sei, nè maggiore di giorni 15, e si distingue in due gradi, cioè

1.º Da giorni 6 a 10

2.º Da giorni 10 a 15.

Negli altri casi si osserva la graduazione stabilita dall'art. 62 del Codice penale.

Art. 113.

La pena dell'ammenda può esser aggiunta alle pene, di cui all'art. 6 7 8 9 10 e 11 dell'art. ~~100~~ ^{+103.}, quando la gravità dei casi lo esiga.

Art. 114.

Il milite, che essendo di servizio, o di guardia, avrà mancato all'appello, o si sarà allontanato per un tempo minore di un'ora dal posto di guardia senza permesso del Capo posto, ovvero che dopo essersene allontanato con permesso, non sarà ritornato nel termine prefisso, incorre nella pena della fazione fuori turno.

Art. 114.

Art. 115.

Art. 116.

Art. 117.

Art. 115.

Il milite, il caporale, od il sotto ufficiale, che essendo in servizio di guardia, si sarà fatto colpevole di rumori, strepiti, od avrà cagionato qualche, sebbene lieve disordine, incorre nella pena della detenzione nel corpo di guardia, senza pregiudizio del rinvio davanti al consiglio di disciplina.

Art. 116.

Il milite, caporale, o sott'ufficiale, che avrà per la prima volta mancato al servizio di guardia, incorre nella pena di un servizio fuori turno.

Se il colpevole non sconta la detta pena nel giorno stabilito dal Capo di corpo, è sottoposto al giudizio del consiglio di disciplina.

Art. 117.

Il milite, il caporale, od il sott'ufficiale, che essendo di servizio avrà commessa un'infrazione, ancorchè lieve, ai regolamenti diversi di servizio, sarà punito coll'ammonizione.

Art. 118.

Sarà punito colla stessa pena, il milite, caporale, o sott'ufficiale che per la prima volta si fa surrogare in servizio da un individuo non compreso nella categoria delle persone, fra le quali la surrogazione è dalla legge permessa.

Art. 119.

Il milite, caporale, o sott'ufficiale

Art. 118. 49

Art. 119.

Art. 120.

Art. 121.

Art. 122.

che avrà, senza legittimo impedimento mancato ad un servizio qualunque straordinario, alle parate, alle riviste, ed agli esercizi ⁺dichiarati, con apposito ordine del giorno, obbligatori, sarà punito colla pena dell'ammenda.

Art. 120.

Sarà punito colla stessa pena il milite, caporale, o sott'ufficiale, che si allontana dal Comune, senza renderne partecipe il comandante del corpo, o della compagnia cui appartiene, o che dopo di esser ritornato, non ne dà ~~l'annuncio~~ ⁺entro le 24 ore :

ovvero ~~che in occasione di turno di servizio, si fa contro verità notare, come assente.~~

Art. 121.

Sarà punito colla pena della sala di disciplina il milite, caporale, o sott'ufficiale che avrà per la seconda volta mancato entro l'anno ad un servizio ordinario comandato.

O che essendo di servizio qualunque, o semplicemente in divisa, si troverà in istato d'ubbriacchezza, o si sarà fatto colpevole.

1.º D'inobbedienza, o d'insubordinazione.

2.º Di mancanza di rispetto con espressioni offensive, od insulti verso i superiori di qualunque grado, o verso gli ufficiali dell'esercito, e dell'armata, di qualsivoglia grado, od arma.

+ a tiro al bersaglio +

Art. 123.

+ avviso al pioviero della compagnia +

(oppure qui e trasportato all'art. 126.)

Art. 124.

3.° Di detti oltraggiosi verso i commiliti, od i subordinati.

4.° Di abuso di autorità, non contemplato dal Codice penale.

5.° Di eccitamento, o partecipazione a rumori, strepiti, provocazioni a disordini, od a violenze.

6.° Di recidività in surrogazioni al servizio non autorizzate dalla legge.

7.° Di qualunque altra grave infrazione alle regole del servizio.

Art. 122.

Incorrerà nella stessa pena il milite, caporale, o sott'ufficiale che dopo essersi recato al posto di guardia, se ne sarà allontanato per tutto, o per la maggior parte del tempo del servizio, od anche soltanto per tutta la notte, senza il permesso del comandante il servizio.

Questo permesso non può concedersi, se non in caso di accidentale malattia, o per qualche altra grave ragione.

Art. 123.

La pena medesima si applica al milite, caporale, o sott'ufficiale che abbia per la seconda volta mancato ad un servizio straordinario, coman-
dato per ordine, e sicurezza pubblica. + + contro l'anno +

Art. 124.

Il milite, che avrà abbandonato le sue armi, od il suo posto in fazione, prima di esserne rilevato, incorre nella

Art. 125.

Art. 126.

Art. 127.

pena della sala di disciplina, non minore di giorni due.

Art. 125.

Sarà punito colla ammonizione posta all'ordine il milite, che essendo in servizio, o semplicemente in divisa, sarà recidivo nel tenere una condotta che rechi offesa alla disciplina della Milizia, od all'ordine pubblico. †

Art. 126.

L'ufficiale, che avrà commessa un'infrazione anche lieve alle regole di servizio incorrerà nelle pena degli arresti, ed in caso di recidività, a quella dell'ammonizione.

Art. 127.

L'ufficiale colpevole di alcuna delle infrazioni enunciate nell'art. 115 sarà punito colla pena dell'ammenda non minore di L. 5 od anche con quella della sala di disciplina, secondo la natura, e gravità della mancanza, o qualora sia recidivo.

Art. 128.

Sarà punito colla pena dell'ammonizione l'ufficiale, che avrà mancato per la prima volta ad un servizio ordinario comandato, e verrà assoggettato a quella della sala di disciplina in caso di recidività.

Art. 129.

L'ufficiale colpevole delle infrazioni indicate nell'art. 121 cadrà nella pena

Art. 128.

† Equal pena sarà inflitta al milite, caporale o sottufficiale che in occasione di turno di servizio si sarà fatto notare come agente.

Art. 129.

Art. 130.

Art. 131.

Art. 132.

ire soggetti alle

si accennate, che
d in particolare
o speciale rego-
sono represses
ie in pari casi
altri ufficiali.

0.

sospensione del
le sott'ufficiale,
a terza volta si
lle infrazioni ac-
questo oltre al-
i stabilita pena
ia.

durante il ter-
ie, eserciterà le
lo, o continuerà
i incorno nelle

Art. 133.

+124.+

che nel corso di un anno avrà sofferte tre condanne per rifiuto, o mancanza di servizio, sarà per la quarta volta punito col carcere dal Tribunale di 1.^a cognizione.

Il colpevole sarà inoltre condannato ad un'ammenda non minore di Lire 10.

Art. 133.

Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento, che ricuserà di ottemperare ad una formale richiesta dei Magistrati, o funzionari, cui è attribuito il diritto di richiedere la forza pubblica, o che avrà agito senza richiesta, o fuori dei casi previsti dalla legge, sarà sottoposto a processo davanti ai Tribunali, e punito in conformità degli art. 233 e 261 del Codice penale.

Art. 134.

I militi, o graduati, che prenderanno le armi, e si assembreranno in corpo senza l'ordine dei capi immediati, incorrono individualmente la pena dell'ammenda non minore di L. 5 ed in quelle altre maggiori, che saranno pronunciate dal Tribunale di 1.^a cognizione.

I capi, o comandanti di corpo qualunque, che senza richiesta od ordine superiore avranno dato tali ordini, non per causa di servizio, od istruzione, incorrono la pena del car-

Art. 136.

Art. 137.

cere da pronunziarsi dal Tribunale di 1.^a cognizione.

Art. 135.

Il milite, o graduato, che vende a suo profitto armi, effetti, fornimenti, somministratigli dal Governo, o dal Comune, incorre la pena portata dal Codice penale da pronunziarsi dal Tribunale di 1.^a cognizione coll'applicazione, se vi ha luogo, del disposto degli art. 679 e 729 del codice medesimo.

La sentenza di condanna pronuncierà la restituzione a profitto del Governo, o del Comune del prezzo delle armi, o degli effetti venduti.

Art. 136.

La violazione del divieto, di cui nell'art. 2 della presente legge, sottoporrà ~~gli individui, che se ne siano resi colpevoli~~, alle pene stabilite dal Codice penale.

Art. 137.

Chiunque si trovi in uno dei casi previsti dalla presente legge, per cui abbia diritto ad esenzioni, a dispense dal servizio, od ad esser cancellato dai ruoli del servizio ordinario, o di riserva, finchè non abbia giustificato questo suo diritto, nanti il Consiglio di ricognizione, ed ottenute le relative provvidenze, sarà sempre obbligato al servizio, e soggetto perciò in caso di qualsivoglia infrazione alle leggi

Art. 138.

Art. 139.

*+ coloro che avranno procurato o procurata la deliberazione
+ senza pregiudizio della facoltà che ha il Governo di pigliare
+ o riprendere la guardia in base a termini dell'art. 6.*

Art. 140.

disciplinarie, salvo riguardo alle mancanze, il caso di provata malattia, o di altro legittimo impedimento.

Art. 138.

Il procedimento dinanzi al Tribunale di 1.^a cognizione contro un graduato, trae seco la sospensione del grado: la condanna, ne importa la privazione.

Art. 139.

Chi è stato privato del grado, non può più essere rieletto nè al grado perduto, nè a qualunque altro, salvo nelle elezioni generali.

* Quelli, che privato del suo grado, continua ad esercitarne le funzioni, od a vestirne i distintivi è punito dal Tribunale di prima Cognizione colle pene portate dagli art. 261 e 262 del Codice Penale.

Art. 140.

L'ordine in cui sono designate le pene nell'art. 100 determina la loro gravità rispettiva, e serve di norma pel passaggio dalla minore alla maggiore.

La graduazione delle pene, deve essere sempre osservata, come è stabilito colla presente legge.

Nei casi in cui la legge determina la pena, e non il grado, possono, il consiglio di disciplina, ed il tribunale di 1.^a cognizione applicare quel grado, che secondo le circostanze ravviseranno proporzionato alla colpa.

Art. 141.

Art. 142.

* È punito col carcere da uno a tre mesi colui che privato del suo grado continua a vestirne i distintivi, e da tre a sei mesi se continua ad esercitarne le funzioni.

Art. 143.

In caso di recidiva, in cui non sia determinata dalla legge una pena speciale, si farà luogo all'applicazione di quella assegnata pella infrazione con aumento di uno, o più gradi.

Se poi tale aumento non potrà aver luogo in tutto, od in parte nello stesso genere di pena, in tale caso si farà luogo all'applicazione del genere di pena, immediatamente superiore coll'aggiunta anche dell'ammenda, secondo che le circostanze, o la gravità della colpa possono esigere.

Art. 141.

Havvi recidiva quando dopo una sentenza di condanna a pena qualunque il condannato avrà nell'intervallo di un anno dalla data della sentenza commessa un'altra infrazione punibile con pena uguale, o più grave.

Art. 142.

L'ammenda in caso di non effettuato pagamento, è commutata nella sala di disciplina col ragguglio di L. 2 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni 5.

Art. 143.

Le infrazioni, e le pene nella presente legge previste si estinguono nel modo stabilito dall'art. 135 del codice penale.

Le condanne alle pene, di cui ai numeri 5. 6. 7. 8. e 9 dell'art. ~~102~~ ¹⁰³ si prescrivono col termine di mesi sei,

Art. 144.

Art. 145.

Art. 146.

e quelle di cui ai numeri 10, e 11 del medesimo articolo, nel termine di anni due: semprechè, quanto alla privazione del grado, non abbiano luogo prima dello stesso termine le elezioni generali.

Art. 144.

L'azione penale nelle infrazioni punibili colle pene enunciate ai numeri 5. 6. 7. 8. 9. dell'art. ~~100~~ si prescrive col decorso di tre mesi, e quella nelle infrazioni alle quali sono applicabili le pene scritte nei numeri 10 e 11 del medesimo articolo nel decorso di due anni, salva sempre, quanto alla privazione del grado la limitazione espressa nell'art. precedente.

* Le infrazioni, di cui agli articoli ~~114. 115. e 116~~, e le pene portate ai numeri 1. 2. 3. e 4. del suindicato art. ~~100~~ si prescrivono nel termine di un mese.

Art. 145.

La recidiva interrompe la prescrizione delle pene. In questo caso il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente, che dal giorno in cui comincerà la prescrizione dell'ultimo reato.

Art. 147.

* 103.*

* 117. 118. 119.*

* 103.*

Art. 148.

TITOLO VIII.

*Dei Consigli di disciplina,
e dei giudizi nanti di essi.*

SEZIONE PRIMA

Della formazione dei Consigli.

Art. 146.

Vi sarà un Consiglio di disciplina,

- 1.° Per compagnia; †
- 2.° Per comune, ove esistono una
o più compagnie ~~non riunite~~ †
~~in battaglione;~~ †
- 3.° Per battaglione comunale ~~mandamentale.~~ †
- 4.° ~~Per ciascun battaglione di~~ †
~~Legione mandamentale;~~
- 5.° ~~Per ogni Legione comunale;~~

Questi Consigli giudicano i mi-
liti e graduati qualunque del corpo
presso cui sono rispettivamente sta-
biliti inclusivamente al Maggiore di
battaglione.

Art. 147.

Tutti gli altri ufficiali superiori e
gli ufficiali di Stato Maggiore, di Le-
gione o delle Legioni comunali, non
che gli ufficiali di Stato Maggiore del
Comandante superiore e del Coman-
dante Generale delle Guardie Nazio-
nali del Regno, sono giudicati da uno
speciale Consiglio di disciplina stabi-
lito nei Comuni, ove la milizia è riu-
nita in una o più Legioni.

Art. 149.

+ quando è formata di milite di più comuni +

+ di battaglione mandamentale. †

† si cancellino le parole: o mandamentale. †

† Per legione comunale. †

Art. 150.

Qualora si debbano giudicare il Comandante od un ufficiale di Stato Maggiore di una Legione Mandamentale, la giurisdizione su di essi apparterrà al Consiglio speciale del luogo che sarà designato dal Ministro dell' Interno.

Lo stesso avrà luogo occorrendo di giudicare un ufficiale dello Stato Maggiore presso il Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno.

Art. 148.

Il Consiglio di disciplina di compagnia formata di militi di più Comuni, e quello della milizia di un Comune avente una o più compagnie ~~non riunite in battaglione~~, sono composti di cinque giudici, cioè di un Capitano Presidente, di un Luogotenente o sottotenente, di un sergente, di un caporale, di un milite.

Art. 149.

Il Consiglio di disciplina di battaglione* è composto di sette giudici, cioè di un Maggiore Presidente, di un Capitano, di un Luogotenente o sottotenente, di un sergente, di un caporale, di due militi.

Art. 150.

Il Consiglio di disciplina di Legione, e quello speciale, di cui all' art. 147 sono composti di sette giudici, cioè: il primo di un Capo Legione Presidente, di un Maggiore, di un Capi-

Art. 151.

+ di battaglione mandamentale +

Art. 152.

** comunale **

Art. 153.

tano, di un Luogotenente o sottotenente, di un sott'ufficiale e di due militi; il secondo di un Capo Legione Presidente, di due Maggiori, di due Capitani e di due Luogotenenti o sottotenenti.

Art. 151.

La sede dei Consigli di disciplina è stabilita:

Per quelli di compagnia, nel Capoluogo del Comune, quando la compagnia o le compagnie appartengono ad un medesimo Comune, e nel Capoluogo del Comune avente maggiore popolazione, quando la compagnia o le Compagnie appartengono a più Comuni.

Per quelli di battaglione ⁺ nel Capoluogo del Comune o del Mandamento, ~~secondo che si trattava di battaglione comunale o mandamentale.~~

~~Per quelli di Legione, nel Capoluogo del Comune o del Mandamento, cui appartengono la Legione o le Legioni comunali o mandamentali.~~

Per quello speciale, di cui all'art. ¹⁵⁰ 147 similmente nel Capoluogo del Comune a cui appartiene l'ufficialità soggetta alla di lui giurisdizione.

Art. 152.

Nei Comuni in cui ~~la milizia è ordinata in più compagnie non riunite in battaglione~~, il Presidente del Con-

Art. 154.

+ o legione +

(si applica fino alla parola "comune")

150

Art. 155.

→ esistono più compagnie di battaglione mandamentale

siglio di disciplina, sarà il Capitano⁺
Maggiore d'età.

Art. 155.

Nelle città, ove vi sono più Legioni, il Presidente del Consiglio di disciplina, sia di Legione, che speciale, sarà nominato dal Ministro dell'Interno fra i capi Legione dello stesso luogo.

Art. 154.

Dove la Milizia non è ordinata in Legione, se trattasi di accusa contro il Presidente del Consiglio di disciplina, sarà designato temporariamente dall'Intendente Generale un altro Presidente di grado eguale a quello dell'accusato fra gli ufficiali del Comune o del Mandamento, o della provincia o provincie circonvicine.

Art. 155.

Se trattasi d'accusa contro il Presidente del Consiglio di disciplina di Legione, o speciale, la designazione temporaria di un altro Presidente, sarà fatta dal Ministro dell'Interno nella persona di altro Capo Legione per turno, o delle provincie circonvicine.

Art. 156.

La designazione dei giudici che devono comporre i Consigli di disciplina, e l'ordine della loro chiamata alla seduta dei medesimi, sono determinati nel modo seguente:

più anziano, o a pari anzianità

Art. 156.

Art. 157.

Art. 158.

Art. 159.

Pei consigli di disciplina speciali, sarà formata una tabella distinta per ogni rado di tutti i maggiori, capitani, luogotenenti, e sottotenenti della Legione, o delle Legioni, e dello Stato Maggiore.

L'estrazione a sorte fatta dal Comandante Superiore o dal Capo Legione a giorno, ed ora fissi, previo avviso alli ufficiali tutti del Comune, acciò possano assistervi, determinerà l'ordine d'iscrizione.

L'ordine d'iscrizione, serve di norma alla successiva chiamata al Consiglio dei giudici d'ogni grado.

Pei Consigli di disciplina, di Legione, di battaglione, e di compagnia, il Presidente del Consiglio di ricognizione, assistito rispettivamente dal colonnello, dal maggiore, ovvero dal capitano di compagnia, o dal capitano più anziano ~~in età~~, ove la Milizia è ordinata in più compagnie ~~non riunite in battaglione, formerà dal servizio del controllo ordinario una tabella generale per gradi, e per età di tutti gli ufficiali, sott'ufficiali e caporali, e di un numero doppio di militi di ciascuna Legione, o battaglione, o delle compagnie del Comune, o della compagnia formata di militi di più Comuni, i quali sappiano leggere e scrivere.~~

Questa tabella da loro firmata,

**o più vecchio*
*di battaglione mantenesse, formerà dal controllo del servizio**

sarà depositata nel luogo delle sedute dei Consigli di disciplina, dove ciascun milite, avrà facoltà di prenderne cognizione.

I giudici tanto graduati, che non graduati, saranno presi successivamente per ordine della iscrizione loro sulla tabella.

Art. 157.

Quando gl' iscritti avranno compiuto il loro turno, questo ricomincerà nell'ordine stesso.

Gli ufficiali, sott'ufficiali, e caporali nuovamente nominati, od eletti, saranno iscritti sulla tabella nell'ordine della nomina, o dell' elezione.

Art. 158.

Ogni milite comunale condannato dal Consiglio di disciplina due volte, o dal Tribunale di 1.^a cognizione una volta, sarà cancellato dalla tabella serviente alla formazione del Consiglio di disciplina, e non potrà più esservi iscritto se non dopo due anni dalla seguita cancellazione.

Art. 159.

Ogni richiamo, ond' esser reintegrato sulla tabella, o farne cancellare un milite, sarà portato davanti al comitato di revisione.

Art. 160.

Nel caso, che l' incolpato sia ufficiale, faranno parte del Consiglio di disciplina, fuorchè in quello di Le-

Art. 160.

Art. 161.

Art. 162.

Art. 163.

gione, o Legioni, due ufficiali del suo grado, che saranno dal Presidente chiamati in surrogazione ai due ultimi giudici. Se nel Comune non vi sono due ufficiali del grado dell' incolpato, sul rapporto del Presidente del Consiglio, l'Intendente li designa traendoli a sorte fra quelli del Mandamento, e se nel Mandamento non ve ne sono, fra quelli della provincia.

Trattandosi di giudicare un maggiore, l'Intendente generale della Divisione designerà a sorte due maggiori dei Mandamenti, o delle provincie circonvicine.

Art. 161.

Ogni Consiglio di disciplina, avrà un Relatore, ed un Segretario.

Art. 162.

Presso il Consiglio speciale di disciplina, e presso quelli di legione, e di battaglione, l'ufficio di relatore attribuisce a chi ne è rivestito il grado di capitano, e quello di segretario il grado di luogotenente. Presso gli altri Consigli, il relatore ha il grado di sottotenente, ed il segretario quello di sott'ufficiale.

Art. 163.

Nei Consigli di disciplina di legione, e di battaglione, vi sarà inoltre un relatore aggiunto, ed un segretario aggiunto, col grado rispettivamente in-

Art. 164.

Art. 165.

Art. 166.

feriore a quello del relatore, e del Segretario.

Art. 164.

La nomina dei relatori, e dei segretari apparterrà al Ministro dell'Interno pei Consigli di disciplina speciali, di legione, e di battaglione; e per quelli di compagnia, o di compagnie ~~non riunite in battaglione~~, all'Intendente.

Art. 167.

In tutti i casi il relatore, ed il segretario, saranno scelti da una duplice lista di candidati formata rispettivamente dal comandante superiore, dal colonnello, dal maggiore, dal capitano della compagnia, o dal capitano maggiore d'età delle compagnie ~~non riunite in battaglione~~.

+ di battaglione mandamentale +

*## più anziani o del **

appartenenti a battaglioni mandamentali

Il relatore, ed il segretario aggiunti, saranno scelti dall'Intendente ~~fra~~ [▲] gli individui appartenenti al Corpo della guardia nazionale, sul quale il Consiglio esercita la propria giurisdizione.

▲ sopra una duplice lista formata come nel alinea precedente e composta di

Art. 165.

I relatori, relatori aggiunti, i segretari, ed i segretari aggiunti, sono nominati per tre anni, e possono esser rieletti.

Art. 158.

Art. 166.

I Consigli di disciplina sono permanenti.

Art. 169.

Non possono giudicare, se non quando cinque membri, almeno, sono

presenti nei Consigli speciali di legione, o di battaglione, e tre membri almeno nei Consigli di compagnia. I giudici hanno lo scambio ogni quattro mesi.

Tuttavia quando non siavi un ufficiale pari in grado a quello del presidente, o di alcuno dei giudici del Consiglio di disciplina, questi non avranno surrogazione.

Art. 167.

L'azione pubblica è dinanzi ai Consigli di disciplina esercitata dai relatori.

SEZIONE SECONDA

*Dell'Istruzione delle cause,
e del giudizio.*

Art. 168.

I cittadini iscritti sul registro di matricola nello assumere, ed esercitare le funzioni attribuite alla guardia nazionale, sono soggetti ai Consigli di disciplina per le mancanze, che vi si riferiscono.

Art. 169.

Qualunque graduato, che abbia il comando di militi nazionali, riceve nell'esercizio delle sue funzioni le querele, che venissero proposte contro quelli, che gli sono subordinati.

Di tali querele ne fa immediato rapporto alle Autorità, od ai Capi dai quali dipendono.

Art. 170.

Spetta ai furieri di compagnia, e alli

Art. 170.

Art. 171.

Art. 172.

Art. 173.

aiutanti maggiori di servizio il fare i rapporti di quelle mancanze, che risultano a carico dei chiamati ad un servizio comandato.

I capi di Corpo, di posto, o di distacco, gli ufficiali d'ispezione, i capi di ronda, devono far il rapporto delle mancanze, od infrazioni commesse durante il servizio da essi diretto.

Spetta ai Magistrati, o funzionari, cui compete l'autorità di richiedere la forza della guardia nazionale, di fare i debiti rapporti sulle infrazioni, o sul rifiuto di servizio.

Art. 171.

I rapporti fatti dalle persone sovra espresse fanno piena fede nanti i Consigli di disciplina sino a prova contraria.

Qualunque rapporto di un sott'ufficiale, od altro graduato superiore, relativo a fatti estranei all'esercizio delle sue funzioni, benchè si trovasse egli di servizio, non farà presso i Consigli di disciplina, che un principio di prova.

Art. 172.

Le infrazioni punibili colle pene enunciate dal n.º 3 all'11 inclusivamente dell'art. 100, sono di azione pubblica.

Tutti i cittadini possono denunciarli.

Art. 174.

Art. 175.

Art. 173.

I rapporti, i processi verbali, e le querele relative a fatti, che possono dar luogo al giudizio del consiglio di disciplina, sono rassegnati al capo del corpo, cui appartiene l'incolpato.

Quando la Milizia di un Comune è ordinata in più compagnie ~~non riunite in battaglione~~, i rapporti, i processi verbali, e le querele, sono rassegnati al Sindaco.

Art. 174.

Trattandosi di accusa contro il capo del corpo comandante la Guardia Nazionale del Comune, la querela, il rapporto, od il processo verbale, sono rassegnati all'Intendente Generale, se l'accusato ha il grado di maggiore, od altro superiore; ed all'Intendente della Provincia, se ha grado inferiore.

Art. 175.

Il capo del corpo, il Sindaco, l'Intendente Generale, o l'Intendente devono immediatamente trasmettere le anzidette carte all'ufficiale relatore del consiglio, cui appartiene il giudicare sull'accusa.

L'ufficiale relatore, spedirà ricevuta delle carte.

Art. 176.

Il relatore, appena ricevute le anzidette carte, deve instare per la convocazione del consiglio di disciplina,

Art. 176. 29

+ D. battaglione municipale +

Art. 177.

Art. 178.

Art. 179.

~~* se il numero, e l'urgenza degli affari lo esigono.~~

+ (si cancelli fino alla parola = 10 e 190.10.) +

Art. 177.

Il presidente del consiglio deve deferire a quest'istanza, e convocare il consiglio ~~nel più breve termine,~~ chiamando sempre a comporlo il numero completo di giudici dalla presente legge stabilito secondo la diversa qualità dei consigli, e darà avviso al relatore del giorno e dell'ora, fissati per la seduta due giorni prima.

Art. 180.
** entro un termine non maggiore di giorni 10. **

Art. 178.

Il relatore stenderà un'originale separato di citazione per ogni incolpato: consegnerà poscia le querele, i rapporti, o i processi verbali, non che gli originali di citazione al segretario del consiglio.

Art. 181.

Art. 179.

L'originale della citazione deve contenere:

La data del giorno, mese ed anno;

Il nome, e cognome dell'ufficiale relatore, che ordina la citazione;

Il nome, e cognome della persona citata, il corpo, e la compagnia, cui appartiene, il suo grado, e la sua abitazione;

L'esposizione in succinto del fatto di cui è incolpato;

L'indicazione del consiglio di disciplina, nanti il quale deve il citato comparire;

Art. 182.

La designazione del luogo, del giorno, e dell'ora dell'udienza ;

L'avvertimento alla persona citata di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni, se ne ha, e di somministrare tutte le prove a sua discolpa.

Art. 180.

Il relatore, ove sia il caso, fa anche citare i testimoni, che sono indicati, come informati del fatto querelato.

L'originale, che può comprendere la citazione di più testimoni, indicherà ;

Il consiglio di disciplina, avanti il quale deve il testimonio comparire, non che il giorno l'ora, ed il luogo della comparizione ;

Il nome, cognome, ed abitazione del testimonio ;

La pena che s'incorre per difetto di comparizione.

Art. 181.

Gli originali di citazione sono sottoscritti dal Relatore.

Art. 182.

Il Segretario registra le querele, i rapporti, ed i processi verbali.

Spedisce immediatamente le copie di citazione.

Art. 185.

L'intimazione della citazione è fatta a spese del Comune, ed a cura, e diligenza del Segretario da un agente della forza pubblica, o da quell'altra

Art. 183.

Art. 184.

Art. 185.

Art. 186.

previsto dall'art. precedente, la pena dell'ammenda sarà pronunciata dal consiglio stesso nella prossima sua seduta, previa, citazione del Giudice, che si rese assente.

Art. 195.

Qualora il consiglio non si trovi composto del numero di Giudici necessario per poter giudicare, il Giudice assente, sarà surrogato dall'uffiziale sott'ufficiale, caporale, o milite, che immediatamente dopo di lui trovasi iscritto sulla tabella, e che sarà all'istante chiamato dal Presidente.

Art. 194.

Nei consigli di disciplina di legione, e di battaglione l'Aiutante Maggiore in 2.º assisterà sempre in uniforme alla seduta del consiglio.

I sergenti furieri, ed i furieri maggiori dovranno assistervi similmente, se ne sono richiesti dal Presidente.

Art. 195.

Dovrà sempre esservi presente un tamburino in uniforme, designato dal Presidente, per esercitarvi le funzioni di usciere.

Art. 196.

Il Presidente del consiglio ha diritto, durante la seduta, ad un picchetto a sua disposizione. Darà a quest'effetto le sue disposizioni, e potrà anche richiedere, precisandone la forza,

Art. 195.

Art. 197.

Art. 198.

Art. 199.

il comandante del posto viciniore, il quale dovrà sempre deferire a questa richiesta.

Art. 197. +

~~I~~ membri del consiglio di disciplina, hanno diritto di esser dispensati dal turno di servizio, che avesse luogo nel giorno, in cui havvi seduta nel consiglio, o nel giorno immediatamente precedente, o susseguente.

Art. 198.

L' incolpato comparirà in persona, o per procuratore munito di mandato speciale nelle debite forme.

Potrà esser assistito da un difensore.

Art. 199.

Se l' incolpato trovasi assente, od altrimenti impedito di presentarsi, o di produrre le proprie difese, il consiglio, avuto riguardo alle circostanze, può sulla domanda dello stesso incolpato, o dei suoi parenti accordargli una dilazione.

Art. 200.

L'istruzione d' ogni causa dinnanzi al consiglio debbe essere pubblica a pena di nullità.

Art. 201.

Il mantenere l'ordine delle udienze appartiene al Presidente, il quale ha facoltà di far espellere, od arrestare chiunque lo turbasse.

Art. 202.

Se il disordine è accompagnato da

Art. 200.

+ Ogni seduta del Consiglio di Disciplina terrà luogo prima
membri che ci saranno intervenuti di un turno di servizio.
Non potranno però i membri del Consiglio invocare l'oppor-
tunità di questa disposizione dopo averne parlato
di già in giudizio.

Art. 201.

Art. 202.

Art. 203.

Art. 204.

Art. 205.

ingiurie, mancanze di rispetto al consiglio da vie di fatti, o da altro reato, il Presidente farà stendere dal Segretario processo verbale.

Art. 203.

Se l'autore dell'infrazione appartiene alla milizia, e se il fatto non importa che una pena, che si possa pronunziare dal consiglio, sarà esso, a qualunque corpo della milizia appartenga, e qualunque sia il suo grado, immediatamente giudicato dal consiglio, sentito lui medesimo, ed i testimonii.

In ogni altro caso il consiglio rimetterà il processo verbale, e l'incolpato all'avvocato fiscale, acciò si proceda nelle forme ordinarie.

Art. 204.

Se l'incolpato, citato nel modo prescritto dagli articoli ~~186, e 187~~ non comparisce, sarà condannato in contumacia. L'istruzione si farà nel modo prescritto dai N. 1, 3, e 4 dell'art. ~~213, e dagli art. 214, e 215~~ nella parte per cui quest'ultimo è applicabile ai giudizi contumaciali, osservando, quanto alla sentenza il disposto dall'articolo ~~216~~ fino alla prima parte dell'art. ~~220~~ inclusivamente.

La sentenza sarà notificata al condannato nel più breve termine possibile a diligenza del Segretario, secondo la forma prescritta per le citazioni.

Art. 205.

Il condannato in contumacia può

Art. 206.

Art. 207.

** 189. e 190. **

** 216. e dagli art. 217. 218. **

** 219. **

** 223. **

Art. 208.

fare opposizione all' esecuzione della sentenza entro il termine di giorni tre dalla fattagliene significazione.

Non essendovi opposizione, la sentenza sarà definitiva.

Art. 206.

L' opposizione può esser fatta per dichiarazione appiè della notificazione, o per mezzo di ricorso, che ne esprima i motivi; e contenga i mezzi di difesa. La dichiarazione, od il ricorso saranno sottoscritti dall' opponente, o da un di lui procuratore speciale, e rimessi alla Segreteria del consiglio prima della scadenza del termine prescritto nell' articolo precedente.

Il Segretario farà menzione in margine, od appiè della sentenza della fatta opposizione.

Art. 207.

Il Relatore, cui saranno le dette carte rimesse dal segretario, farà citare l' opponente a comparire alla seduta prossimiore del Consiglio.

Art. 208.

Se l' opponente comparisce, l' istruzione si farà in contraddittorio; e la condanna in contumacia, sarà come non avvenuta.

Se non comparisce, la sentenza contumaciale si avrà come pronunciata in contraddittorio, e se ne ordinerà l' esecuzione, salvo quanto è

Art. 209.

Art. 210.

Art. 211.

disposto in appresso sul ricorso per la cassazione.

Contro questa seconda sentenza non si ammetterà più alcuna opposizione, nè sarà più necessaria veruna intimazione.

Il termine, di cui nell' art. ~~225~~ ²²⁵ ²²⁵ decorre dalla data di questa seconda sentenza.

Art. 209.

Comparendo l' accusato all' udienza stabilita, se dà ricusa ad alcuno dei giudici, il Consiglio statuirà; se la ricusazione è ammessa, il Presidente chiamerà nelle forme indicate dall' art. ~~197~~ ¹⁹⁷ i giudici supplenti necessari a compiere il Consiglio.

Se l' incolpato fa eccezione d' incompetenza del Consiglio di disciplina, il Consiglio statuirà prima di tutto sulla propria competenza.

Se si dichiara incompetente, la causa è rinviata dinanzi chi di ragione colla stessa sentenza, sempre sentito previamente il Relatore.

Art. 210.

La ricusazione può anche esser proposta dal Relatore.

Art. 211.

Nel caso di pronunciata incompetenza, il Relatore trasmetterà entro le 24 ore dalla data dell' emanata sentenza copia autentica all' avvocato fiscale degli atti della sentenza, e tutte

Art. 212.

Art. 213.

Art. 214.

le carte relative per l'opportuno procedimento in via ordinaria.

Art. 212.

I dibattimenti avanti il Consiglio di disciplina hanno luogo secondo l'ordine seguente :

1.° Il segretario, chiamata la causa, legge il rapporto, il processo verbale o la querela e tutte le altre carte all'appoggio.

2.° L'incolpato propone tutti i suoi mezzi di difesa.

3.° Si sentono i testimonii, se ve ne sono, sì a carico, che a discarico.

4.° Il Relatore riassume la causa e dà le sue conclusioni.

5.° L'accusato, il suo procuratore od il suo difensore possono fare le loro osservazioni.

6. L'accusato ha sempre l'ultimo la parola.

Art. 213.

I testimonii sono esaminati separatamente l'uno dall'altro, e prestano giuramento di dichiarare con sincerità quanto sanno intorno al fatto, e di dire la verità.

Le disposizioni contenute nel Codice di procedura criminale, relativamente alla qualità, al giuramento dei testimonii ed al loro rifiuto di deporre, saranno osservate nel procedimento avanti il Consiglio di disciplina.

Art. 215.

Art. 216.

Art. 214.

Il segretario stende il verbale dell'udienza nel quale esprime le generalità dei testimonii, e la prestazione del giuramento, enunciando inoltre in succinto le deposizioni dei testimonii, le risposte dell'accusato, le conclusioni del Relatore, e le osservazioni dell'incolpato.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 215.

La sentenza sarà profferita appena terminato il dibattimento.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese in segreto senza la presenza del Relatore e del Segretario.

Art. 216.

Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se il fatto non costituisce un'infrazione dalla Legge contemplata, il Consiglio dichiara non farsi luogo a procedimento.

Se risulta, che l'imputato non ha commesso il fatto ascrittogli, ovvero se non consta che sia colpevole, sarà assolto.

Art. 217.

In ogni sentenza si enuncieranno:

1.º Il nome e cognome dell'accusato, il nome del padre, il grado che ha nella Milizia, ed il corpo a cui appartiene.

2.º I motivi su cui la sentenza è fondata.

*Art. 217.**Art. 218.**Art. 219.**Art. 220.*

3.° I fatti di cui l'accusato è dichiarato colpevole, e l'articolo della Legge applicato, se la sentenza è di condanna.

4.° Il nome, cognome ed il grado dei Giudici intervenuti a profferirla.

Art. 218.

Una minuta separata d'ogni sentenza, sarà dal Segretario scritta in apposito registro, e verrà sottoscritta dai Giudici che l'hanno pronunciata, e dallo stesso Segretario.

Art. 219.

La sentenza sarà pronunciata ad alta voce dal Presidente in pubblica udienza.

La pronunziazione della Sentenza in presenza dell'imputato, terrà luogo di notificazione; altrimenti sarà intimata alla forma delle citazioni.

Art. 220.

Il Relatore veglierà all'osservanza della procedura e della competenza, e farà tutte quelle osservazioni ed istanze, che l'ordine e la regolarità del giudizio possono richiedere.

Art. 221.

Contro le sentenze definitive dei Consigli di disciplina, sarà solo ammesso il ricorso dinanzi al Magistrato di Cassazione per incompetenza, abuso di potere, o violazione della Legge.

Art. 222.

Il Relatore ed il condannato hanno

Art. 221.

Art. 222.

Art. 223.

Art. 224.

Art. 225.

tre giorni interi per ricorrere in Cassazione.

+ dichiarare la loro intenzione di +

Questo termine decorre: quanto al Relatore, dal giorno successivo alla pronunciazione della sentenza: quanto al condannato, parimenti dal giorno successivo alla pronunciazione della sentenza, se vi era presente, altrimenti da quello successivo all'avutane notificanza.

Art. 223.

Art. 226.

Il Relatore od il condannato prima di ricorrere in Cassazione, devono entro il termine sovra espresso, presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione, che essi intendono di chiedere l'annullazione della sentenza.

La dichiarazione sarà sottoscritta dal dichiarante, e potrà anche esser fatta dal procuratore speciale del condannato: in questo caso il mandato sarà annesso alla dichiarazione sottoscritta dal detto procuratore.

Art. 224.

Art. 227.

Il Segretario del Consiglio iscriverà in apposito registro questa dichiarazione, e spedirà appiè della stessa, il certificato della fatta iscrizione.

Art. 225.

Art. 228.

In mancanza di questa dichiarazione, munita del suddetto certificato, il ricorso in Cassazione sarà irricevibile.

Art. 226.

Il Relatore ed il condannato devono, entro il termine di giorni quindici dalla data della suddetta dichiarazione, far fede presso la Segreteria del Consiglio di disciplina, mediante un certificato rilasciato dal Segretario del Magistrato di Cassazione, della seguita presentazione del ricorso per Cassazione: in difetto della remissione di tale certificato, il Relatore od il condannato, sarà decaduto da ogni diritto, e la sentenza sarà immediatamente resa esecutoria.

Art. 227.

Il ricorso per Cassazione sarà motivato con precisa indicazione delle formalità ommesse, e degli articoli della legge violati: vi sarà unita una copia autentica degli atti del dibattimento, della sentenza impugnata colla dichiarazione sovra enunciata, e potrà essere il tutto direttamente presentato dal Relatore o dal condannato, alla Segreteria del Magistrato di Cassazione.

Art. 228.

Il condannato dovrà, sotto pena di decadenza, depositare una multa di ^{+ amma +} ~~multa~~ di L. quindici, se la sentenza è stata pronunciata in contraddittorio, e di L. 10 se in contumacia.

Art. 229.

La domanda dell'annullazione delle

Art. 229.

Art. 230.

Art. 231.

Art. 232.

sentenze profferte dai Consigli di disciplina, non produrrà effetto sospensivo, se non riguardo alle sentenze portanti pena della sala di disciplina, della sospensione, o della privazione del grado.

Art. 250.

L'esecuzione volontaria della sentenza non impedisce il ricorso in Cassazione.

Art. 251.

Tutti gli atti, ricorsi e sentenze nelle cause davanti ai Consigli di disciplina, sono esenti dal bollo, e dalla registrazione.

Art. 252.

Le spese degli atti delle cause vertenti avanti ai Consigli di disciplina, ed altre relative, non che quelle d'ufficio sono a carico dei comuni.

Le indennità però dovute ai testimoni chiamati dall'accusato, o citati a di lui istanza, sono a suo carico.

SEZIONE TERZA

Dell'esecuzione delle sentenze.

Art. 253.

Un estratto di tutte le sentenze definitive profferte dal Consiglio di disciplina, sarà formato dal Segretario nel termine di ore 24 dalla loro data.

Questo estratto è dal Relatore trasmesso al Capo del corpo.

Art. 233.

Art. 234.

Art. 235.

Art. 236.

Art. 254.

Il Capo del corpo terrà un registro di disciplina, in cui saranno sommariamente registrate le dette sentenze.

Art. 255.

Presso ogni Consiglio di disciplina, sarà tenuto un repertorio disciplinare con una tavola alfabetica di tutti i nomi e nomi, e cognomi iscritti sul medesimo.

In questo repertorio saranno registrate tutte le cause vertite avanti il Consiglio con breve cenno di tutte le provvidenze in esse emanate.

Art. 256.

Il Capo del corpo terrà pure un registro degli ordini relativi alla pena del servizio fuori turno e degli arresti: sarà ivi fatta menzione della commessa mancanza, che ha dato luogo alla punizione, come pure se il colpevole ha scontato la pena statagli inflitta, o se vi si è rifiutato.

Art. 257.

L'ordine anzidetto sarà dal Capo del Corpo trasmesso al Comandante di compagnia con incarico di promuoverne l'esecuzione.

Il Comandante di compagnia, in esecuzione dell'ordine trasmessogli, assegnerà il colpevole a prestare l'ordinato servizio, od a subire gli inflittigli arresti. La bolletta di assegnazione conterrà la menzione di detto termine:

*Art. 237.**Art. 238.**Art. 239.**Art. 240.*

Il Comandante suddetto riferirà poscia al Capo del Corpo, se il colpevole ha scontata la pena.

Se il colpevole ricusa di prestare l'ordinatogli servizio di punizione, o di subire gli arresti, il Capo del corpo, sottoporrà il colpevole al giudizio del Consiglio di disciplina a cui trasmetterà le carte, ed i documenti relativi comprovanti il reato.

Il Consiglio applicherà in questi casi la pena dell'ammonizione, oltre l'ammenda non maggiore di L. 5.

Art. 238.

Le condanne alla pena della sala di disciplina non sono esecutorie, se non dopo trascorsi i termini, di cui negli art. ~~208 e 222~~; e se vi fu ricorso in Cassazione, se non dopo trascorse le 24 ore dalla ricevuta della sentenza del Magistrato di Cassazione, che avrà rigettata la domanda.

Tutte le altre sentenze, sono esecutorie, se profferte in contraddittorio, dalla loro data, e se in contumacia, trascorso il termine previsto dall'art. ~~208~~.

Art. 239.

Il Relatore è incaricato di promuovere l'esecuzione delle condanne penali.

Potrà, ove ne sia il caso, richiedere a quest'effetto la ~~forza pubblica~~.

Art. 240.

L'ammonizione è fatta dal presidente del consiglio in pubblica audien-

Art. 241.

** 208. e 225. **

** 208. **

Art. 242.

*È milizia nazionale, dove occorra i casati
e forze reali. È*

Art. 243.

za; se il condannato è presente alla prolazione della sentenza, il presidente può fare l'ammonizione nella stessa udienza.

+ in cui è profanita +

Il segretario in questo caso farà risultare della fatta ammonizione nel contesto della stessa sentenza appiè della medesima.

Se il condannato non è presente, sarà citato a comparire a giorno ed ora fissi avanti il consiglio per sentire l'ammonizione.

Se non obbedisce all'ordine di citazione, sarà arrestato, e tradotto avanti il consiglio in altra prossimior seduta, in cui sarà fatta la detta ammonizione.

Nei casi previsti dai due precedenti alinea, ed anche, ove il condannato comparisca volontariamente, il segretario farà constare dell'esecuzione della sentenza per mezzo di verbale da inserirsi nel registro dell'udienza.

Art. 241.

Ove il condannato non senta con rispetto l'ammonizione, redattosi dal segretario il relativo verbale, sarà nella stessa udienza, giudicato, e punito colla pena della sala di disciplina, previe conclusioni del relatore: e ciò, salvo che la mancanza di rispetto non costituisca altro reato preveduto dalla legge, e punibile con pena più grave.

Art. 241.

Questa condanna sarà sull'istante esecutoria, nè si ammetterà alcun ricorso in cassazione.

Art. 242.

Le condanne alla pena dell'ammenda, saranno eseguite nel modo seguente;

Un estratto di queste condanne, sarà entro le 24 ore dalla loro data formato dal segretario del consiglio, e quindi dal relatore trasmesso al Sindaco.

Il Sindaco lo trasmette all'esattore del mandamento.

L'esattore inviterà per iscritto il condannato a pagare entro giorni 15 dalla notificazione dell'avviso di pagamento la somma portata dalla condanna.

Se il condannato non eseguisce nel termine suddetto il pagamento, l'esattore procede contro di esso, giusta le norme stabilite dalla legge per l'esazione delle multe giudiziarie, ed in caso d'insolubilità ne informa il Sindaco, e questi l'uffiziale relatore.

Il relatore appena ricevuta dal Sindaco tale informativa, promuoverà l'applicazione della pena sussidiaria della sala di disciplina.

Art. 243.

Quando la condanna alla pena della sala di disciplina è divenuta esecutoria, e che il condannato non avrà volontariamente scontata la punizione,

Art. 245.

Art. 246.

il relatore emanerà un ordine di arresto per iscritto, e ne commetterà l'esecuzione al serviente comunale, od a quell'altra persona, dall'autorità Comunale stata specialmente destinata per esercitare presso i consigli di disciplina le funzioni di usciere, ed in loro mancanza ad un usciere qualunque dei Tribunali ordinari.

Art. 244.

L'ordine d'arresto conterrà il nome, e cognome, il nome del padre, e l'abitazione del condannato: il grado, che questi ha nella Milizia, il corpo cui appartiene: la data della sentenza di condanna: il consiglio di disciplina che l'ha profferita.

Conterrà altresì il nome, e cognome della persona, cui è commessa l'esecuzione dell'ordine di arresto, ed il luogo in cui devesi tradurre l'arrestato;

L'ordine sarà sottoscritto dal relatore, e munito del bollo del consiglio di disciplina.

Art. 245.

La persona incaricata dell'esecuzione dell'ordine d'arresto dovrà presentarsi all'abitazione del condannato, od in quell'altro luogo, in cui sappia dimorare il medesimo; gli darà visione dell'ordine d'arresto suddetto, e gli intimerà in nome della legge di recarsi seco lui al luogo destinato per

Art. 247.

Art. 248.

scontare la pena, avvertendolo, che in caso di rifiuto, si procederà al di lui arresto per mezzo della forza pubblica.

Se il condannato obbedisce al precepto, la persona commessa, lo accompagnerà alla sala di disciplina, e potrà richiedere da chi di ragione una dichiarazione di consegna dell'arrestato per di lui scarico.

La persona commessa dovrà, sia in caso di annuenza che di renitenza del condannato stendere senza alcun indugio appiè dell'ordine d'arresto una circostanziata relazione del suo operato.

Consegnerà poi il detto ordine munito della relazione da esso sottoscritta al Relatore, da cui sarà rimesso al segretario del Consiglio per essere inserito e conservato in apposito registro.

Riuscendo l'arresto del condannato nel modo anzidetto, il Relatore ne informerà entro le 24 ore il Capo del corpo.

Art. 246.

Nel caso di renitenza del condannato ad obbedire all'ordine d'arresto, il Relatore, vista la relazione dell'uscieri, ^{lascierà} ~~lascierà il mandato di cattura~~ ~~colla richiesta al Comandante dei carabinieri reali per l'arresto del~~ ~~condannato.~~

Art. 249.

+ rilascerà il mandato di cattura richiedendo
la custodia del 2° di cui occupa il Comandante
dei Carabinieri Reali.

Nel mandato di cattura si osserveranno le disposizioni scritte nella parte prima dell'art. ~~244~~ ⁺²⁴⁷⁺

Art. 247.

Il Relatore prima di trasmettere il mandato di cattura [#] ai carabinieri, ne darà avviso al capo del corpo.

Art. 250.

Art. 248. #

Il Comandante dei carabinieri, appena ottenuto l'arresto del condannato, trasmetterà il relativo verbale al capo del corpo cui appartiene l'arrestato il quale darà le necessarie disposizioni, onde il condannato sia immediatamente dalla milizia tradotto dalla caserma dei carabinieri a scontare la pena nel luogo a ciò destinato.

(i comandi = ai carabinieri)

Art. 251.

Il Comandante della forza pubblica che avrà fatto procedere all'arresto, ne trasmetterà immediatamente il verbale al Capo del corpo cui appartiene l'arrestato, e l'arrestato sarà tradotto all'opera dei carabinieri. Il Capo del corpo cui appartiene l'arrestato, appena ricevuto il verbale darà le necessarie disposizioni affinché la milizia nazionale traduca il condannato dalla Caserma dei carabinieri al luogo destinato a scontare la pena.

Art. 249.

Dovendosi applicare la pena sussidiaria della sala di disciplina in caso di non eseguito pagamento dell'ammenda, si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli ~~245 e 248~~ [#] 246 e seguenti fino al 251. # inclusivamente.

Art. 252.

L'ordine d'arresto ed il mandato di cattura conterranno inoltre in questo caso il montare dell'ammenda, la data dell'avviso del Sindaco e la durata della pena sussidiaria.

Art. 250.

Art. 253.

Se il condannato messo alla sala di disciplina, per non avere pagata l'ammenda, vuole liberarsi pagandola,

s'imputerà nel suo debito la somma che, calcolo fatto, può corrispondere ai giorni di pena corporale già sofferti.

Art. 251.

Il capo del corpo farà annotazione sul registro disciplinario della esecuzione della condanna sussidiaria.

Art. 252.

La condanna alla pena dell'ammunizione posta all'ordine, sarà eseguita nel modo seguente:

Il Relatore farà spedire dal Segretario del Consiglio copia autentica di detta condanna entro le 24 ore dalla sua data, e quindi la trasmetterà al capo del corpo.

Il capo del corpo, entro il termine di giorni otto dalla ricevuta della copia di condanna, emanerà un ordine del giorno che dovrà esser diramato a tutte le compagnie e suddivisioni di compagnia del Comune cui appartiene il condannato.

L'ordine del giorno conterrà per esteso il disposto della sentenza e sarà inserito presso caduna compagnia nel registro degli ordini.

Verrà inoltre in un determinato giorno posta la milizia del Comune sotto le armi in grande tenuta, ed il Comandante alla testa della medesima leggerà ad alta voce il suddetto ordine del giorno.

Art. 254.

Art. 255.

Il condannato non sarà costretto a presenziare una tale lettura.

Nella città, ove la Guardia Nazionale è ordinata in più legioni, l'ordine anzidetto sarà sulla relazione del capo del corpo dell'esistenza e disposto di tale condanna, formato e diramato dallo Stato Maggiore Generale; basterà in questo caso che l'ordine sia letto al solo battaglione cui appartiene il condannato.

Nei Comuni ove la Guardia Nazionale è ripartita in più compagnie *+ di battaglione mandamentale +* ~~non riunite in battaglione~~, le disposizioni del presente articolo che riflettono il capo del corpo saranno eseguite dal Capitano il più vecchio d'età.

Relativamente a questa condanna, sarà tenuto dal Capo del corpo un apposito registro in cui sarà riferito il disposto di ogni condanna di tal genere, l'ordine del giorno, che in proposito sarà emanato, ed il luogo e giorno, in cui ebbe la sua pubblica esecuzione.

Art. 235.

Le condanne alla pena della sospensione del grado, saranno dal capo del corpo, notificate al Comandante di Compagnia e di Battaglione, di cui fa parte il condannato.

Il condannato a questa pena, non potrà per tutto il tempo prefisso dalla sentenza, essere chiamato ad eserci-

Art. 256

tare le funzioni del suo grado, nè potrà vestirne divisa; ma dovrà invece prestare servizio nella Guardia cui appartiene, come semplice milite.

Art. 254.

Le condanne portanti privazione del grado, saranno dal Relatore per copia autentica, trasmesse entro le 24 ore dalla loro data al Sindaco, con istanza, acciò si provveda nel più breve termine alla surrogazione del condannato nelle forme dalla presente Legge stabilite.

Art. 255.

Le sentenze di condanna alle pene dell'ammonizione posta all'ordine della sospensione dal grado e della privazione di esso, saranno entro le 24 ore dalla loro data, pubblicate alla porta del locale, ove tiene seggio il Consiglio, ed a quella della casa comunale.

Art. 256.

L'esecuzione delle condanne alla pena del carcere, ha luogo nella forma prescritta dal Codice di procedura criminale.

Art. 257.

Allorquando una sentenza del Consiglio di disciplina è annullata dal Magistrato di Cassazione, per qualunque motivo, se sarà il caso di provvedere a nuovo giudizio, la causa sarà rinviata allo stesso Consiglio, com-

Art. 257.

Art. 258.

Art. 259.

Art. 260.

posto però di Giudici diversi da quelli che profferirono la prima sentenza.

Art. 258.

Il Relatore veglierà sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, e farà le opportune istanze presso l'Intendente per la surrogazione del Presidente secondo il disposto degli articoli ~~154 e 155.~~ ^{+157. e 158.+}

Art. 261

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 259. #

Le disposizioni contenute nei due titoli precedenti in materia disciplinaria e penale, si applicano ai Sergenti Tamburi, ai Caporali Tamburi e ai Tamburi, i quali, per questi effetti sono equiparati rispettivamente ai Sotto-ufficiali, Caporali e Militi della Guardia Nazionale.

Le stesse norme si osserveranno relativamente a qualunque altro individuo permanentemente addetto alla Guardia Nazionale.

Art. 262.
Sergenti Tamburi, i Caporali Tamburi, i Tamburi e ogni altro individuo permanentemente addetto alla Guardia Nazionale sono soggetti in materia disciplinare e penale alle disposizioni contenute nei due titoli precedenti, nello stesso modo in cui lo sono i Sotto-ufficiali, Caporali e militi della Guardia Nazionale a cui, sono in tal parte interamente equiparati. Si applica, quindi, a qualunque sia la loro età, non hanno diritto alla diminuzione di pena nella materia permanentemente disciplinari.

TITOLO IX.

Dei distaccamenti della Guardia Nazionale.

SEZIONE PRIMA

Della chiamata e del servizio dei distaccamenti.

Art. 260.

La Guardia Nazionale ~~è chiamata~~ #

di servizio ordinario è tenuta

Art. 263.

a fornire distaccamenti ai seguenti casi :

1.° Dare per distaccamenti, in caso d'insufficienza dei Reali Carabinieri e della truppa di linea, il numero d'uomini necessario a scortare da una città all'altra i convogli di fondi, od effetti appartenenti allo Stato, e per la condotta degli accusati, dei condannati ed altri prigionieri.

2.° Dar distaccamenti, onde prestare soccorso ai Comuni, Provincie e Divisioni circonvicine turbate o minacciate da sommosse, da sedizioni, o dall'incursione di ladri, masnadieri ed altri malfattori.

Art. 261. +

~~Quando sarà bisogno di recar soccorso da un luogo in un altro pel mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica, i distaccamenti della Guardia Nazionale in servizio ordinario, saranno somministrati, se si tratti di operare in tutta l'estensione della provincia, sulla richiesta dell'Intendente, se in tutta l'estensione della Divisione, sulla richiesta dell'Intendente generale, e finalmente in altra Divisione, in virtù di un decreto reale.~~

In caso d'urgenza tuttavia, e sulla richiesta per iscritto [¶] per la difesa di un Comune in pericolo, i sindaci dei Comuni limitrofi, senza distinzione

Art. 264

Nei casi contemplati dal Num. 1.° dell'art. preced. i distaccamenti saranno forniti sulla richiesta del sindaco. In quelli contemplati dal Num. 2.° dello stesso art. i distaccamenti

¶ c. ¶

¶ del sindaco ¶

di Divisione, potranno richiedere un distaccamento della Guardia Nazionale di marciare immediatamente sul punto minacciato, rendendo però conto nel più breve termine del movimento e dei motivi all'autorità superiore.

In tutti questi casi, i distaccamenti della Guardia Nazionale non cesseranno d'esser sotto l'autorità civile. L'autorità militare, non prenderà il comando dei distaccamenti della Guardia Nazionale pel mantenimento della pubblica tranquillità, che sulla richiesta dell'autorità amministrativa.

Il Comandante del distaccamento della Guardia Nazionale, qualunque sia il suo grado, dovrà però sempre deferire sotto la sua responsabilità alle richieste in iscritto, od in caso d'urgenza, anche verbali di chi è precipuamente incaricato della operazione.

Art. 262.

L'atto in virtù del quale nei casi determinati dai due articoli precedenti, la Guardia Nazionale è chiamata a fare un servizio di distaccamento, stabilirà il numero degli uomini richiesti.

Art. 263.

Nel caso di chiamata, fatta conformemente agli articoli precedenti, il Sindaco assistito dal Comandante della Guardia Nazionale di ciascun Comune, formerà i distaccamenti fra i militi iscritti sul controllo del servizio or-

Art. 265

Art. 266

dinario, cominciando dai celibi, e dai più giovani.

Art. 264.

Quando i distaccamenti della Guardia Nazionale si dovranno allontanare dal loro Comune, saranno assimilati alla truppa di linea pel soldo, l'indennità di via, e le somministranze in natura.

Art. 265.

Non potranno i distaccamenti all'interno esser ad un servizio fuori del loro Comune richiesti dall'Intendente per più di 10 giorni, dall'Intendente generale, per più di 20 giorni; ed in virtù di Decreto Reale per più di 60 giorni.

SEZIONE SECONDA.

Della Disciplina

Art. 266.

Quando in conformità ~~dell'art. 260~~ [†] la Guardia Nazionale, dovrà fornire distaccamenti ~~in servizio ordinario~~ [†] ~~della~~ [†] ~~richiesta dell'Intendente, dell'Intendente Generale od in virtù di Decreto Reale~~ le pene di disciplina saranno stabilite come segue:

Per gli Ufficiali,

- 1.° Gli arresti semplici per 10 giorni al più;
- 2.° L'ammonizione posta all'ordine;
- 3.° La sala di disciplina per 6 giorni al più;
- 4.° La prigione per 5 giorni al più.

Art. 267.

Art. 268.

Art. 269.

† della sezione precedente †

† (cancelli fino a = Decreto Reale =) †

Pei sott'ufficiali, caporali, e militi,

- 1.° La detenzione per 10 giorni al più ;
- 2.° L'ammonizione posta all'ordine ;
- 3.° La sala di disciplina per 6 giorni al più ;
- 4.° La prigione per 4 giorni al più.

Art. 267.

Le pene dell'ammonizione posta all'ordine, della sala di disciplina, e della prigione, non possono esser applicate che dal Capo di corpo: le altre pene si possono infliggere da ogni superiore al suo subordinato con obbligo di renderne conto nelle 24 ore, osservando la gerarchia dei gradi.

Art. 268.

La privazione del grado pei motivi enunciati nell'articolo ~~154~~ ^{+134*} sarà pronunziata da un Consiglio di disciplina composto a norma della presente legge.

Vi sarà un solo Consiglio di disciplina per tutti i distaccamenti formati da una medesima provincia.

Art. 269.

Ogni milite designato per far parte di un distaccamento, che ricuserà di obbedire alla richiesta, o che abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto davanti al tribunale di 1.^a cognizione, e punito colla pena del carcere che non potrà eccedere un mese; se egli è ufficiale,

Art. 270.

Art. 271.

Art. 272.

sott'ufficiale, o caporale, sarà inoltre privato del suo grado.

Disposizione comune al Titolo precedente.

Art. 270.

I militari feriti a ragione di servizio, avranno diritto ai soccorsi, pensioni, e ricompense, che la legge accorda ai militari in attività di servizio.

TITOLO X.

Dei corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra.

SEZIONE PRIMA.

Della chiamata, e del servizio dei corpi distaccati.

Art. 271.

La Guardia Nazionale deve fornire corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste, e delle frontiere del Regno, come ausiliari dell'Esercito attivo.

Il servizio di guerra dei corpi distaccati della Guardia Nazionale, come ausiliari dell'Esercito, non può durare più d'un anno.

Art. 272.

I corpi distaccati non possono esser tratti dalla Guardia Nazionale, se non in virtù di una legge speciale, o va-

(oppure qui è riportata più sotto)

Art. 273.

Art. 274.

cando le Camere per Decreto Reale, che dovrà convertirsi in legge alla prossima sessione.

Art. 273.

L'atto in virtù del quale la Guardia Nazionale è chiamata a somministrare corpi distaccati per servizio di guerra, stabilirà il numero d'uomini richiesto.

SEZIONE SECONDA.

*Della designazione
delle Guardie Nazionali
per la formazione dei corpi distaccati.*

Art. 274.

I militi sono chiamati al servizio dei corpi distaccati nell'ordine seguente,

- 1.^a categoria. I militi dai 18 anni compiuti ai 40 che si presentassero volontariamente.
- 2.^a I celibi, ed i vedovi senza prole.
- 3.^a Gli ammogliati senza prole.
- 4.^a Gli ammogliati con prole.
- 5.^a I vedovi con prole.

Una categoria non sarà chiamata se non sarà esaurita la precedente.

L'obbligo della seconda categoria dura dai 18 anni compiuti ai ~~50~~ pure compiuti; quello delle tre ultime dai 18 anni compiuti ai 30 pure compiuti.

Tuttavia i militi chiamati al servizio dei corpi distaccati non potranno abbandonarlo, finchè non è scaduto il termine fissato dall' art. ~~271~~.

Art. 275.

Art. 276.

+ 50.

+ 573.

Non saranno ammessi a servire nei corpi distaccati coloro, che non fossero riconosciuti idonei al servizio militare. †

Art. 275.

Il riparto dei chiamati, sarà fatto per Provincia in proporzione di popolazione, e nelle singole provincie per mandamento, in proporzione del numero degli iscritti, categoria per categoria a termine dell'art. precedente in modo che quando il numero degli iscritti nella 1.^a categoria supera il numero dei chiamati, od esaurita questa, il numero che rimane a chiamarsi ~~non è superiore~~ agli iscritti della seconda, e così di seguito, la designazione sarà fatta in ogni classe per mezzo della sorte.

Art. 276.

Saranno collocati nella 4.^a categoria indicata nell'art. ~~274.~~ ^{274.}

- 1.° L'unico superstite d'una famiglia.
- 2.° L'unico figlio maschio di padre cieco.
- 3.° L'unico figlio maschio di vedovo, o di vedova.
- 4.° L'unico figlio maschio di quinquagenario.
- 5.° Il figlio primogenito di vedova.
- 6.° Il figlio primogenito di un settuagenario.

+ Art. 277.

Le Commissioni avranno un apposito registro, in cui gli individui iscritti nella matricola saranno distinti a seconda della categoria 2.3.4. e 5. dell'art. preced. - Le Commissioni trasmetteranno copia all'Intendente, e in ogni semestre gli notificheranno le nuove variazioni. †

Art. 278.

(Relativo all'art. 275. del progetto.)

è inferiore

Art. 279.

276.

7.° Il fratello primogenito di orfani di padre e di madre.

8.° L'iscritto che abbia un fratello all'attuale servizio militare, purchè questi non sia assentato per disposizione penale o come surrogato, ovvero per il cambio di numero, ed il detto iscritto non abbia un altro fratello a cui avesse già potuto competere il collocamento nella quarta categoria.

9.° L'iscritto che abbia due fratelli al servizio attuale militare, purchè non siano stati incorporati per disposizione penale o come surrogati, o per il cambio di numero, ed il detto iscritto non abbia due fratelli ai quali avesse potuto competere il collocamento nella quarta categoria.

Art. 277.

Sono esclusi dal servizio dei corpi distaccati i militi che non hanno la statura determinata dal regolamento per le leve.

Art. 278.

La surrogazione o lo scambio di numero nella leva militare, non dispensano i militi dal servizio della Guardia Nazionale nei corpi distaccati.

Art. 279.

Il milite designato per far parte di un corpo distaccato non potrà farsi surrogare altrimenti che da parenti od affini prossimi, come è prescritto

Art. 280.

Art. 281.

Art. 282.

dall' art. ~~88~~⁹¹ per le surrogazioni nel servizio ordinario.

Il surrogato dovrà avere dai 18 anni compiuti ai 35 pure compiuti, ed esser accettato dal Consiglio di arruolamento.

Art. 280.

Se il surrogato è chiamato a servire per conto proprio in un corpo distaccato della Guardia Nazionale, il surrogante è tenuto di marciare esso stesso o di fornire un altro surrogato alle condizioni sopra prescritte.

Art. 281.

Il surrogante risponde, in caso di diserzione del suo surrogato.

Art. 282.

Quando un milite compreso nel ruolo del servizio ordinario avrà surrogato in un corpo distaccato della Guardia Nazionale, non cesserà perciò di concorrere al servizio ordinario di essa.

Art. 283.

I corpi distaccati della Guardia Nazionale come ausiliari dell' esercito sono assimilati pel soldo e per le somministranze in natura alle truppe di linea.

Un Decreto Reale determinerà i primi fondi, le masse e gli accessori del soldo.

Gl'impiegati sì civili che militari che fanno parte dei corpi distaccati,

Art. 283.

Art. 284.

Art. 285.

Art. 286.

conservaranno per tutta la durata di questo servizio il loro grado e l'anzianità.

I medesimi impiegati, come pure gli ufficiali sott'ufficiali, caporali e soldati, che godono di uno stipendio o di una pensione di ritiro, potranno scegliere, o di conservare questo stipendio o pensione, o di godere del soldo di attività dei gradi, che avranno ottenuti nei corpi distaccati della Guardia Nazionale.

Art. 284. -

La divisa, e i distintivi dei corpi distaccati saranno eguali a quelli della Guardia Nazionale in servizio ordinario.

Il Governo somministrerà il vestito, l'armamento, ed il fornimento, ai militi che non ne fossero provvisti, e non avessero i mezzi di fornirsi, ed armarsi a proprie spese.

Art. 285.

Per l'arruolamento l'ammissione, l'esenzione, o l'esclusione dei militi, nei corpi distaccati, come per tutto ciò, che ha tratto alla formazione di questi corpi, e alla designazione, e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento generale della leva, e dalle leggi organiche dell'Esercito, in tutto ciò, che non sarà contrario alla presente legge.

Art. 287.

Art. 288.

Della disciplina dei corpi distaccati

Art. 286.

Quando i corpi distaccati della Guardia Nazionale saranno formati, rimarranno soggetti alla disciplina militare.

Ciò nullameno quando i militi mobilizzati ricusassero di ottemperare alla richiesta, saranno puniti con pena di carcere, che non potrà eccedere 2 anni; e quando abbandonassero il loro corpo senza autorizzazione fuori della presenza del nemico saranno puniti egualmente col carcere, che non potrà eccedere tre anni. †

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 287.

Il Governo provvederà con Decreti Reali alla pronta riorganizzazione della Guardia Nazionale, secondo le norme prescritte dalla presente legge.

Art. 288.

Finchè non sia compiuto il nuovo ordinamento, e non siasi proceduto alle nuove elezioni dei graduati, la legge del 4 marzo continuerà ad esser in esecuzione in ogni sua parte.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo Generale, ed inserita negli atti di Governo.

*Art. 289.**+ Disposizioni**Comuni ai Titoli IX. e X.**Art. 290.*

Le morti e ferite riportate dai militi della Guardia e l'età in occasione di servizio fanno luogo ai decori, pensioni e ricompense che la legge stabilisce nei medesimi casi a favore dei militari in attività di servizio. †

*Art. 291.**(identico all'art. 287. nel progetto.)**Art. 292.*